

**CONSIGLIO ORDINE AVVOCATI**  
**presso il Tribunale di Brindisi**

**N. 39/19 Verbale di adunanza.**

L'anno 2019 il giorno 16 del mese di dicembre nei locali del Consiglio dell'Ordine al 2° piano del Palazzo di Giustizia, alle ore 15:00 si è riunito il Consiglio dell'Ordine nelle persone dei Signori:

Avv. Claudio Consales	Presidente
Avv. Elisa Minerva	Consigliere Segretario
Avv. Stefano Morgese	Consigliere Tesoriere
Avv. Fabrizio Anglani	Consigliere
Avv. Ilaria Crescenzo	“
Avv. Angela Epifani	“
Avv. Daniela Faggiano	“
Avv. Miranda Fiore	“
Avv. Giampiero Iaia	“
Avv. Gianvito Lillo	“
Avv. Cosimo Lodeserto	“
Avv. Dario Lolli	“
Avv. Stefania Ester Spina	“

Sono assenti giustificati i Consiglieri Avv.ti Daniela Passaro e Giuseppina Santomanco.

Il Consiglio così composto ha deliberato sul seguente ordine del giorno:

1. Procedimento di sospensione dall'esercizio professionale a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 29, comma 6°, della legge 31.12.2012 n.247 per morosità di pagamento della tassa annuale e delle spese accessorie maturate – convocazione per sospensione amministrativa:
  - 1) *omissis*;
  - 2) *omissis*;
  - 3) *omissis*;
  - 4) *omissis*;
  - 5) *omissis*;
  - 6) *omissis*;
  - 7) *omissis*;
  - 8) *omissis*;
  - 9) *omissis*;

- 10) *omissis*;
- 11) *omissis*;
- 12) *omissis*;
- 13) *omissis*;
- 14) *omissis*;
- 15) *omissis*;
- 16) *omissis*;
- 17) *omissis*;
- 18) *omissis*;
- 19) *omissis*;
- 20) *omissis*;
- 21) *omissis*;
- 22) *omissis*;
- 23) *omissis*;
- 24) *omissis*;
- 25) *omissis*;
- 26) *omissis*;
- 27) *omissis*;
- 28) *omissis*;
- 29) *omissis*;
- 30) *omissis*;
- 31) *omissis*;
- 32) *omissis*;
- 33) *omissis*;
- 34) *omissis*;
- 35) *omissis*;
- 36) *omissis*;
- 37) *omissis*;
- 38) *omissis*;
- 39) *omissis*.

2. Aggiornamento beni strumentali del patrimonio – esame, discussione e determinazione;
3. Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Brindisi “UEPE” – costituzione tavolo di lavoro interistituzionale “Giustizia riparativa e mediazione penale”– nomina di un

referente e di un supplente per il C.O.A. di Brindisi – esame, discussione e determinazione;

4. Decisione n.31/19 del Consiglio Distrettuale di Disciplina nei confronti dell'Avv. *omissis* (n.22/16 reg. disc.) – discussione e decisione;
5. Decisione n. 30/19 del Consiglio Distrettuale di Disciplina nei confronti degli Avv.ti *omissis* (n.12/13 reg. disc.) – discussione e decisione;
6. Procedimento di sospensione dall'esercizio professionale a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 29, comma 6°, della legge 31.12.2012 n.247 per morosità di pagamento della tassa annuale e delle spese accessorie maturate – revoca sospensione e archiviazione procedimento – determinazioni:
  - *omissis*;
  - *omissis*.
7. Tassa annuale iscrizione e accessori – nota dell'Avv. *omissis* del 03/12/2019 – discussione e decisione;
8. Liquidazione parere di congruità n. 29/19 reg. pareri – *omissis* – relatore Avv. Iaia Giampiero – discussione – decisione;
9. *omissis* – istanza di esonero dall'obbligo formativo per adempimento dei doveri collegati alla maternità ex artt.15 punto 2 lettera a) Reg. C.N.F. 16.07.2014 n.6 e 7 punto 2 lettera i) Reg. C.O.A.;
10. **CANCELLAZIONE ALBO AVVOCATI PER DECESSO:**
  1. *omissis*;
11. **CANCELLAZIONE ALBO AVVOCATI:**
  1. *omissis*;
  2. *omissis*;
  3. *omissis*;
  4. *omissis*;
  5. *omissis*;
  6. *omissis*.
12. **CANCELLAZIONE REGISTRO PRATICANTI:**
  1. *omissis*;
  2. *omissis*;
  3. *omissis*;
  4. *omissis*;
  5. *omissis*;

6. *omissis*;
7. *omissis*;
8. *Z omissis*.

**13. CANCELLAZIONE REGISTRO PRATICANTI PER ISCRIZIONE ALBO**

**AVVOCATI:**

1. *omissis*.

**14. ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI:**

1. *omissis*;
2. *omissis*.

**15. ISCRIZIONE REGISTRO PRATICANTI:**

1. *omissis*;
2. *omissis*.

**16. NULLA OSTA:**

1. *omissis*.

**17. SOSPENSIONE VOLONTARIA EX ART. 20 COMMA 2 L. 21/12/2012**

**N.247:**

1. *omissis*;
2. *omissis*;
3. *omissis*;
4. *omissis*;
5. *omissis*.

**18. PATROCINIO A SPESE DELLO STATO:**

1. n.866/19 – *omissis*;
2. n.1017/19 – *omissis*;
3. n.1038/19 – *omissis*;
4. n.1068/19 – *omissis*;
5. n.1078/19 – *omissis*;
6. n.1083/19 – *omissis*;
7. n.1089/19 – *omissis*;
8. n.1095/19 – *omissis*;
9. n.1112/19 – *omissis*;
10. n.1113/19 – *omissis*;
11. n.1114/19 – *omissis*;
12. n.1115/19 – *omissis*;

13. n.1212/19 – *omissis*;
14. n.1242/19 – *omissis*;
15. n.1254/19 – *omissis*;
16. n.1255/19 – *omissis*;
17. n.1274/19 – *omissis*;
18. n.1291/19 – *omissis*;
19. n.1314/19 – *omissis*;
20. n.1350/19 – *omissis*;
21. n.1351/19 – *omissis*;
22. n.1352/19 – *omissis*;
23. n.1369/19 – *omissis*;
24. n.1371/19 – *omissis*;
25. n.1372/19 – *omissis*;
26. n.1373/19 – *omissis*;
27. n.1374/19 – *omissis*;
28. n.1375/19 – *omissis*;
29. n.1379/19 – *omissis*;
30. n.1380/19 – *omissis*;
31. n.1385/19 – *omissis*;
32. n.1387/19 – *omissis*;
33. n.1395/19 – *omissis*;
34. n.1397/19 – *omissis*;
35. n.1399/19 – *omissis*;
36. n.1400/19 – *omissis*;
37. n.1402/19 – *omissis*;
38. n.1403/19 – *omissis*;
39. n.1404/19 – *omissis*;
40. n.1405/19 – *omissis*;
41. n.1406/19 – *omissis*;
42. n.1407/19 – *omissis*;
43. n.1408/19 – *omissis*;
44. n.1409/19 – *omissis*;
45. n.1410/19 – *omissis*;
46. n.1411/19 – *omissis*;

47. n.1412/19 – *omissis*;
48. n.1413/19 – *omissis*;
49. n.1414/19 – *omissis*;
50. n.1415/19 – *omissis*;
51. n.1417/19 – *omissis*;
52. n.1418/19 – *omissis*;
53. n.1419/19 – *omissis*;
54. n.1422/19 – *omissis*;
55. n.1423/19 – *omissis*;
56. n.1425/19 – *omissis*;
57. n.1426/19 – *omissis*;
58. n.1431/19 – *omissis*;
59. n.1432/19 – *omissis*;
60. n.1433/19 – *omissis*;
61. n.1434/19 – *omissis*;
62. n.1435/19 – *omissis*;
63. n.1437/19 – *omissis*;
64. n.1438/19 – *omissis*.

**19.** Comunicazioni del Presidente;

**20.** Varie ed eventuali.

Il Presidente dichiara aperta l'adunanza e invita il Consigliere Segretario a procedere alla verbalizzazione delle operazioni.

Si discute il 1° argomento all'o.d.g.:

**1) Procedimento di sospensione dall'esercizio professionale a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 29, comma 6°, della legge 31.12.2012 n.247 per morosità di pagamento della tassa annuale e delle spese accessorie maturate – convocazione per sospensione amministrativa:**

*omissis*

Il Consigliere Tesoriere riferisce che l'Avv. *omissis* era moroso nel pagamento della tassa annuale relativa all'anno 2019, oltre alle spese accessorie, per un importo complessivo di €.209,50 così suddiviso:

Dettaglio Arretrati:

QUOTA AVVOCATO (2019) Euro 190,00

MORA 5% AVVOCATO (2019) Euro 9,50

RIMBORSO RECUPERO CREDITI (2019) Euro 10,00

**TOTALE €.209,50**

All'unanimità

il Consiglio

- visto l'art. 29, comma 6°, della legge 31/12/2012 n.247 in virtù del quale costituisce atto dovuto aprire il procedimento di sospensione a tempo indeterminato dall'esercizio professionale per l'omesso pagamento della tassa annuale,

considerato

- che coloro che non versano nei termini stabiliti il contributo annuale sono sospesi, previa contestazione dell'addebito e loro personale convocazione dal Consiglio dell'Ordine, con provvedimento non avente natura disciplinare;
- che dopo l'avvenuta contestazione dell'addebito relativo alla morosità l'iscritto non ha provveduto ad estinguere il debito esistente nei confronti di questo Ordine;
- che con pec del 10/12/2019 prot. n.4176/19 l'Avv. *omissis* è stato convocato per l'odierna adunanza al fine di verificare se vi è stato adempimento e, in difetto disporre la sospensione amministrativa;
- che l'iscritto non è comparso all'odierna adunanza;
- che nelle more l'iscritto ha provveduto ad estinguere il debito esistente nei confronti di questo Ordine,

delibera

di archiviare il procedimento amministrativo nei confronti dell'Avv. *omissis*.

*omissis*

Il Consigliere Tesoriere riferisce che l'Avv. *omissis* è morosa nel pagamento della tassa annuale relativa all'anno 2019, oltre alle spese accessorie, per un importo complessivo di €.45,70 così suddiviso:

Dettaglio Arretrati:

QUOTA AVVOCATO (2019) Euro 26,20

MORA 5% AVVOCATO (2019) Euro 9,50

RIMBORSO RECUPERO CREDITI (2019) Euro 10,00

**TOTALE €.45,70**

All'unanimità

il Consiglio

- visto l'art. 29, comma 6°, della legge 31/12/2012 n.247 in virtù del quale costituisce atto dovuto aprire il procedimento di sospensione a tempo indeterminato dall'esercizio professionale per l'omesso pagamento della tassa annuale,

considerato

- che coloro che non versano nei termini stabiliti il contributo annuale sono sospesi, previa contestazione dell'addebito e loro personale convocazione dal Consiglio dell'Ordine, con provvedimento non avente natura disciplinare;
- che dopo l'avvenuta contestazione dell'addebito relativo alla morosità l'iscritta non ha provveduto ad estinguere il debito esistente nei confronti di questo Ordine;
- che con pec del 10/12/2019 prot. n.4176/19 l'Avv. *omissis* è stata convocata per l'odierna adunanza al fine di verificare se vi è stato adempimento e, in difetto disporre la sospensione amministrativa;
- che l'iscritta non è comparsa all'odierna adunanza;

delibera

di rinviare la discussione dell'argomento ad un'altra adunanza per la verifica del pagamento.

*omissis*

Il Consigliere Tesoriere riferisce che l'Avv. *omissis* è moroso nel pagamento della tassa annuale relativa all'anno 2019, oltre alle spese accessorie, per un importo complessivo di €.209,50 così suddiviso:

Dettaglio Arretrati:

QUOTA AVVOCATO (2019) Euro 190,00

MORA 5% AVVOCATO (2019) Euro 9,50

RIMBORSO RECUPERO CREDITI (2019) Euro 10,00

**TOTALE €.209,50**

All'unanimità

il Consiglio

- visto l'art. 29, comma 6°, della legge 31/12/2012 n.247 in virtù del quale costituisce atto dovuto aprire il procedimento di sospensione a tempo indeterminato dall'esercizio professionale per l'omesso pagamento della tassa annuale,

considerato



- che coloro che non versano nei termini stabiliti il contributo annuale sono sospesi, previa contestazione dell'addebito e loro personale convocazione dal Consiglio dell'Ordine, con provvedimento non avente natura disciplinare;
- che dopo l'avvenuta contestazione dell'addebito relativo alla morosità l'iscritto non ha provveduto ad estinguere il debito esistente nei confronti di questo Ordine;
- che con pec del 10/12/2019 prot. n.4176/19 l'Avv. *omissis* è stato convocato per l'odierna adunanza al fine di verificare se vi è stato adempimento e, in difetto disporre la sospensione amministrativa;
- che l'iscritto non è comparso all'odierna adunanza,
- che nelle more l'iscritto ha provveduto ad estinguere il debito esistente nei confronti di questo Ordine,

delibera

di archiviare il procedimento amministrativo nei confronti dell'Avv. *omissis*.

*omissis*

Il Consigliere Tesoriere riferisce che l'Avv. *omissis* era moroso nel pagamento della tassa annuale relativa all'anno 2019, oltre alle spese accessorie, per un importo complessivo di €.209,50 così suddiviso:

Dettaglio Arretrati:

QUOTA AVVOCATO (2019) Euro190,00

MORA 5% AVVOCATO (2019) Euro 9,50

RIMBORSO RECUPERO CREDITI (2019) Euro 10,00

**TOTALE €.209,50**

All'unanimità

il Consiglio

- visto l'art. 29, comma 6°, della legge 31/12/2012 n.247 in virtù del quale costituisce atto dovuto aprire il procedimento di sospensione a tempo indeterminato dall'esercizio professionale per l'omesso pagamento della tassa annuale,

considerato

- che coloro che non versano nei termini stabiliti il contributo annuale sono sospesi, previa contestazione dell'addebito e loro personale convocazione dal Consiglio dell'Ordine, con provvedimento non avente natura disciplinare;
- che dopo l'avvenuta contestazione dell'addebito relativo alla morosità l'iscritto non ha provveduto ad estinguere il debito esistente nei confronti di questo Ordine;

- che con pec del 10/12/2019 prot. n.4176/19 l'Avv. *omissis* è stato convocato per l'odierna adunanza al fine di verificare se vi è stato adempimento e, in difetto disporre la sospensione amministrativa;
- che nelle more l'iscritto ha provveduto ad estinguere il debito esistente nei confronti di questo Ordine,

delibera

di archiviare il procedimento amministrativo nei confronti dell'Avv. *omissis*.

*omissis*

Il Consigliere Tesoriere riferisce che l'Avv. *omissis* era moroso nel pagamento della tassa annuale relativa all'anno 2019, oltre alle spese accessorie, per un importo complessivo di €.209,50 così suddiviso:

Dettaglio Arretrati:

QUOTA AVVOCATO (2019) Euro 190,00

MORA 5% AVVOCATO (2019) Euro 9,50

RIMBORSO RECUPERO CREDITI (2019) Euro 10,00

**TOTALE €.209,50**

All'unanimità

il Consiglio

- visto l'art. 29, comma 6°, della legge 31/12/2012 n.247 in virtù del quale costituisce atto dovuto aprire il procedimento di sospensione a tempo indeterminato dall'esercizio professionale per l'omesso pagamento della tassa annuale,

considerato

- che coloro che non versano nei termini stabiliti il contributo annuale sono sospesi, previa contestazione dell'addebito e loro personale convocazione dal Consiglio dell'Ordine, con provvedimento non avente natura disciplinare;
- che dopo l'avvenuta contestazione dell'addebito relativo alla morosità l'iscritto non ha provveduto ad estinguere il debito esistente nei confronti di questo Ordine;
- che con pec del 10/12/2019 prot. n.4176/19 l'Avv. *omissis* è stato convocato per l'odierna adunanza al fine di verificare se vi è stato adempimento e, in difetto disporre la sospensione amministrativa;
- che l'iscritto non è comparso all'odierna adunanza;
- che nelle more l'iscritto ha provveduto ad estinguere il debito esistente nei confronti di questo Ordine,

delibera

di archiviare il procedimento amministrativo nei confronti dell'Avv. *omissis*.

*omissis*

Il Consigliere Tesoriere riferisce che l'Avv. *omissis* era morosa nel pagamento della tassa annuale relativa all'anno 2019, oltre alle spese accessorie, per un importo complessivo di €.209,50 così suddiviso:

Dettaglio Arretrati:

QUOTA AVVOCATO (2019) Euro 190,00

MORA 5% AVVOCATO (2019) Euro 9,50

RIMBORSO RECUPERO CREDITI (2019) Euro 10,00

**TOTALE €.209,50**

All'unanimità

il Consiglio

- visto l'art. 29, comma 6°, della legge 31/12/2012 n.247 in virtù del quale costituisce atto dovuto aprire il procedimento di sospensione a tempo indeterminato dall'esercizio professionale per l'omesso pagamento della tassa annuale,

considerato

- che coloro che non versano nei termini stabiliti il contributo annuale sono sospesi, previa contestazione dell'addebito e loro personale convocazione dal Consiglio dell'Ordine, con provvedimento non avente natura disciplinare;
- che dopo l'avvenuta contestazione dell'addebito relativo alla morosità l'iscritta non ha provveduto ad estinguere il debito esistente nei confronti di questo Ordine;
- che con pec del 10/12/2019 prot. n.4176/19 l'Avv. *omissis* è stata convocata per l'odierna adunanza al fine di verificare se vi è stato adempimento e, in difetto disporre la sospensione amministrativa;
- che l'iscritta non è comparsa all'odierna adunanza;
- che nelle more l'iscritta ha provveduto ad estinguere il debito esistente nei confronti di questo Ordine,

delibera

di archiviare il procedimento amministrativo nei confronti dell'Avv. *omissis*.

*omissis*

Il Consigliere Tesoriere riferisce che l'Avv. *omissis* era moroso nel pagamento della tassa annuale relativa all'anno 2019, oltre alle spese accessorie, per un importo complessivo di €.209,50 così suddiviso:

Dettaglio Arretrati:

QUOTA AVVOCATO (2019) Euro 190,00

MORA 5% AVVOCATO (2019) Euro 9,50

RIMBORSO RECUPERO CREDITI (2019) Euro 10,00

**TOTALE €.209,50**

All'unanimità

il Consiglio

- visto l'art. 29, comma 6°, della legge 31/12/2012 n.247 in virtù del quale costituisce atto dovuto aprire il procedimento di sospensione a tempo indeterminato dall'esercizio professionale per l'omesso pagamento della tassa annuale,

considerato

- che coloro che non versano nei termini stabiliti il contributo annuale sono sospesi, previa contestazione dell'addebito e loro personale convocazione dal Consiglio dell'Ordine, con provvedimento non avente natura disciplinare;
- che dopo l'avvenuta contestazione dell'addebito relativo alla morosità l'iscritto non ha provveduto ad estinguere il debito esistente nei confronti di questo Ordine;
- che con pec del 10/12/2019 prot. n.4176/19 l'Avv. *omissis* è stato convocato per l'odierna adunanza al fine di verificare se vi è stato adempimento e, in difetto disporre la sospensione amministrativa;
- che l'iscritto non è comparso all'odierna adunanza;
- che nelle more l'iscritto ha provveduto ad estinguere il debito esistente nei confronti di questo Ordine,

delibera

di archiviare il procedimento amministrativo nei confronti dell'Avv. *omissis*.

*omissis*

Il Consigliere Tesoriere riferisce che l'Avv. *omissis* è morosa nel pagamento della tassa annuale relativa all'anno 2019, oltre alle spese accessorie, per un importo complessivo di €.209,50 così suddiviso:

Dettaglio Arretrati:

QUOTA AVVOCATO (2019) Euro 190,00

MORA 5% AVVOCATO (2019) Euro 9,50

RIMBORSO RECUPERO CREDITI (2019) Euro 10,00

**TOTALE €.209,50**

All'unanimità

il Consiglio

- visto l'art. 29, comma 6°, della legge 31/12/2012 n.247 in virtù del quale costituisce atto dovuto aprire il procedimento di sospensione a tempo indeterminato dall'esercizio professionale per l'omesso pagamento della tassa annuale,

considerato

- che coloro che non versano nei termini stabiliti il contributo annuale sono sospesi, previa contestazione dell'addebito e loro personale convocazione dal Consiglio dell'Ordine, con provvedimento non avente natura disciplinare;
- che dopo l'avvenuta contestazione dell'addebito relativo alla morosità l'iscritta non ha provveduto ad estinguere il debito esistente nei confronti di questo Ordine;
- che con pec del 10/12/2019 prot. n.4176/19 l'Avv. *omissis* è stata convocata per l'odierna adunanza al fine di verificare se vi è stato adempimento e, in difetto disporre la sospensione amministrativa;
- che l'iscritta non è comparsa all'odierna adunanza,
- che nelle more l'iscritta ha provveduto ad estinguere il debito esistente nei confronti di questo Ordine,

delibera

di archiviare il procedimento amministrativo nei confronti dell'Avv. *omissis*.

*omissis*

Il Consigliere Tesoriere riferisce che l'Avv. *omissis* era moroso nel pagamento della tassa annuale relativa all'anno 2019, oltre alle spese accessorie, per un importo complessivo di €.217,00 così suddiviso:

Dettaglio Arretrati:

MORA 5% AVVOCATO (2018) Euro 7,50

QUOTA AVVOCATO (2019) Euro 190,00

MORA 5% AVVOCATO (2019) Euro 9,50

RIMBORSO RECUPERO CREDITI (2019) Euro 10,00

**TOTALE €.217,00**

All'unanimità

il Consiglio

- visto l'art. 29, comma 6°, della legge 31/12/2012 n.247 in virtù del quale costituisce atto dovuto aprire il procedimento di sospensione a tempo indeterminato dall'esercizio professionale per l'omesso pagamento della tassa annuale,

considerato

- che coloro che non versano nei termini stabiliti il contributo annuale sono sospesi, previa contestazione dell'addebito e loro personale convocazione dal Consiglio dell'Ordine, con provvedimento non avente natura disciplinare;
- che dopo l'avvenuta contestazione dell'addebito relativo alla morosità l'iscritto non ha provveduto ad estinguere il debito esistente nei confronti di questo Ordine;
- che con pec del 10/12/2019 prot. n.4176/19 l'Avv. *omissis* è stato convocato per l'odierna adunanza al fine di verificare se vi è stato adempimento e, in difetto disporre la sospensione amministrativa;
- che nelle more l'iscritto ha provveduto ad estinguere il debito esistente nei confronti di questo Ordine,

delibera

di archiviare il procedimento amministrativo nei confronti dell'Avv. *omissis*.

*omissis*

Il Consigliere Tesoriere riferisce che l'Avv. *omissis* era moroso nel pagamento della tassa annuale relativa all'anno 2019, oltre alle spese accessorie, per un importo complessivo di €.209,50 così suddiviso:

Dettaglio Arretrati:

QUOTA AVVOCATO (2019) Euro 190,00

MORA 5% AVVOCATO (2019) Euro 9,50

RIMBORSO RECUPERO CREDITI (2019) Euro 10,00

**TOTALE €.209,50**

All'unanimità

il Consiglio

- visto l'art. 29, comma 6°, della legge 31/12/2012 n.247 in virtù del quale costituisce atto dovuto aprire il procedimento di sospensione a tempo indeterminato dall'esercizio professionale per l'omesso pagamento della tassa annuale,

considerato

- che coloro che non versano nei termini stabiliti il contributo annuale sono sospesi, previa contestazione dell'addebito e loro personale convocazione dal Consiglio dell'Ordine, con provvedimento non avente natura disciplinare;
- che dopo l'avvenuta contestazione dell'addebito relativo alla morosità l'iscritto non ha provveduto ad estinguere il debito esistente nei confronti di questo Ordine;
- che con pec del 10/12/2019 prot. n.4176/19 l'Avv. *omissis* è stato convocato per l'odierna adunanza al fine di verificare se vi è stato adempimento e, in difetto disporre la sospensione amministrativa;
- che l'iscritto non è comparso all'odierna adunanza;
- che nelle more l'iscritto ha provveduto ad estinguere il debito esistente nei confronti di questo Ordine,

delibera

di archiviare il procedimento amministrativo nei confronti dell'Avv. *Omissis*.

*omissis*

Il Consigliere Tesoriere riferisce che l'Avv. *omissis* era moroso nel pagamento della tassa annuale relativa all'anno 2019, oltre alle spese accessorie, per un importo complessivo di €.209,50 così suddiviso:

Dettaglio Arretrati:

QUOTA AVVOCATO (2019) Euro 190,00

MORA 5% AVVOCATO (2019) Euro 9,50

RIMBORSO RECUPERO CREDITI (2019) Euro 10,00

**TOTALE €.209,50**

All'unanimità

il Consiglio

- visto l'art. 29, comma 6°, della legge 31/12/2012 n.247 in virtù del quale costituisce atto dovuto aprire il procedimento di sospensione a tempo indeterminato dall'esercizio professionale per l'omesso pagamento della tassa annuale,

considerato

- che coloro che non versano nei termini stabiliti il contributo annuale sono sospesi, previa contestazione dell'addebito e loro personale convocazione dal Consiglio dell'Ordine, con provvedimento non avente natura disciplinare;
- che dopo l'avvenuta contestazione dell'addebito relativo alla morosità l'iscritto non ha provveduto ad estinguere il debito esistente nei confronti di questo Ordine;

- che con pec del 10/12/2019 prot. n.4176/19 l'Avv. *omissis* è stato convocato per l'odierna adunanza al fine di verificare se vi è stato adempimento e, in difetto disporre la sospensione amministrativa;
- che l'iscritto non è comparso all'odierna adunanza;
- che nelle more l'iscritto ha provveduto ad estinguere il debito esistente nei confronti di questo Ordine,

delibera

di archiviare il procedimento amministrativo nei confronti dell'Avv. *omissis*.

*omissis*

Il Consigliere Tesoriere riferisce che l'Avv. *omissis* era morosa nel pagamento della tassa annuale relativa all'anno 2019, oltre alle spese accessorie, per un importo complessivo di €.209,50 così suddiviso:

Dettaglio Arretrati:

QUOTA AVVOCATO (2019) Euro190,00

MORA 5% AVVOCATO (2019) Euro 9,50

RIMBORSO RECUPERO CREDITI (2019) Euro 10,00

**TOTALE €.209,50**

All'unanimità

il Consiglio

- visto l'art. 29, comma 6°, della legge 31/12/2012 n.247 in virtù del quale costituisce atto dovuto aprire il procedimento di sospensione a tempo indeterminato dall'esercizio professionale per l'omesso pagamento della tassa annuale,

considerato

- che coloro che non versano nei termini stabiliti il contributo annuale sono sospesi, previa contestazione dell'addebito e loro personale convocazione dal Consiglio dell'Ordine, con provvedimento non avente natura disciplinare;
- che dopo l'avvenuta contestazione dell'addebito relativo alla morosità l'iscritta non ha provveduto ad estinguere il debito esistente nei confronti di questo Ordine;
- che con pec del 10/12/2019 prot. n.4176/19 l'Avv. *omissis* è stata convocata per l'odierna adunanza al fine di verificare se vi è stato adempimento e, in difetto disporre la sospensione amministrativa;
- che l'iscritta non è comparsa all'odierna adunanza;



- che nelle more l'iscritta ha provveduto ad estinguere il debito esistente nei confronti di questo Ordine,

delibera

di archiviare il procedimento amministrativo nei confronti dell'Avv. *omissis*.

*omissis*

Il Consigliere Tesoriere riferisce che l'Avv. *omissis* era morosa nel pagamento della tassa annuale relativa all'anno 2019, oltre alle spese accessorie, per un importo complessivo di €.209,50 così suddiviso:

Dettaglio Arretrati:

QUOTA AVVOCATO (2019) Euro 190,00

MORA 5% AVVOCATO (2019) Euro 9,50

RIMBORSO RECUPERO CREDITI (2019) Euro 10,00

**TOTALE €.209,50**

All'unanimità

il Consiglio

- visto l'art. 29, comma 6°, della legge 31/12/2012 n.247 in virtù del quale costituisce atto dovuto aprire il procedimento di sospensione a tempo indeterminato dall'esercizio professionale per l'omesso pagamento della tassa annuale,

considerato

- che coloro che non versano nei termini stabiliti il contributo annuale sono sospesi, previa contestazione dell'addebito e loro personale convocazione dal Consiglio dell'Ordine, con provvedimento non avente natura disciplinare;
- che dopo l'avvenuta contestazione dell'addebito relativo alla morosità l'iscritta non ha provveduto ad estinguere il debito esistente nei confronti di questo Ordine;
- che con pec del 10/12/2019 prot. n.4176/19 l'Avv. *omissis* è stata convocata per l'odierna adunanza al fine di verificare se vi è stato adempimento e, in difetto disporre la sospensione amministrativa;
- che l'iscritta non è comparsa all'odierna adunanza;
- che nelle more l'iscritta ha provveduto ad estinguere il debito esistente nei confronti di questo Ordine,

delibera

di archiviare il procedimento amministrativo nei confronti dell'Avv. *omissis*.

*omissis*

Il Consigliere Tesoriere riferisce che la Dott.ssa *omissis* è morosa nel pagamento della tassa annuale relativa all'anno 2019, oltre alle spese accessorie, per un importo complessivo di €.83,50 così suddiviso:

Dettaglio Arretrati:

QUOTA PRAT. SEMPL. (2019) Euro 70,00

MORA 5% PRAT. SEMP. (2019) Euro 3,50

RIMBORSO RECUPERO CREDITI (2019) Euro 10,00

**TOTALE €.83,50**

All'unanimità

il Consiglio

- visto l'art. 29, comma 6°, della legge 31/12/2012 n.247 in virtù del quale costituisce atto dovuto aprire il procedimento di sospensione a tempo indeterminato dall'esercizio professionale per l'omesso pagamento della tassa annuale,

considerato

- che coloro che non versano nei termini stabiliti il contributo annuale sono sospesi, previa contestazione dell'addebito e loro personale convocazione dal Consiglio dell'Ordine, con provvedimento non avente natura disciplinare;
- che dopo l'avvenuta contestazione dell'addebito relativo alla morosità l'iscritta non ha provveduto ad estinguere il debito esistente nei confronti di questo Ordine;
- che con pec del 10/12/2019 prot. n.4176/19 la Dott.ssa *omissis* è stata convocata per l'odierna adunanza al fine di verificare se vi è stato adempimento e, in difetto disporre la sospensione amministrativa;
- che l'iscritta non è comparsa all'odierna adunanza;

delibera

di rinviare la discussione dell'argomento ad un'altra adunanza per la verifica del pagamento.

*omissis*

Il Consigliere Tesoriere riferisce che l'Avv. *omissis* è moroso nel pagamento della tassa annuale relativa all'anno 2019, oltre alle spese accessorie, per un importo complessivo di €.283,00 così suddiviso:

Dettaglio Arretrati:

QUOTA CASSAZIONISTA (2019) Euro 260,00

MORA 5% CASSAZIO. (2019) Euro 13,00

RIMBORSO RECUPERO CREDITI (2019) Euro 10,00

**TOTALE €.283,00**

All'unanimità

il Consiglio

- visto l'art. 29, comma 6°, della legge 31/12/2012 n.247 in virtù del quale costituisce atto dovuto aprire il procedimento di sospensione a tempo indeterminato dall'esercizio professionale per l'omesso pagamento della tassa annuale,

considerato

- che coloro che non versano nei termini stabiliti il contributo annuale sono sospesi, previa contestazione dell'addebito e loro personale convocazione dal Consiglio dell'Ordine, con provvedimento non avente natura disciplinare;
- che dopo l'avvenuta contestazione dell'addebito relativo alla morosità l'iscritto non ha provveduto ad estinguere il debito esistente nei confronti di questo Ordine;
- che con pec del 10/12/2019 prot. n.4176/19 l'Avv. *omissis* è stato convocato per l'odierna adunanza al fine di verificare se vi è stato adempimento e, in difetto disporre la sospensione amministrativa;
- che l'iscritto non è comparso all'odierna adunanza,

delibera

di rinviare la discussione dell'argomento ad un'altra adunanza per la verifica del pagamento.

*omissis*

Il Consigliere Tesoriere riferisce che l'Avv. *omissis* era moroso nel pagamento della tassa annuale relativa all'anno 2019, oltre alle spese accessorie, per un importo complessivo di €.209,50 così suddiviso:

Dettaglio Arretrati:

QUOTA AVVOCATO (2019) Euro 190,00

MORA 5% AVVOCATO (2019) Euro 9,50

RIMBORSO RECUPERO CREDITI (2019) Euro 10,00

**TOTALE €.209,50**

All'unanimità

il Consiglio

- visto l'art. 29, comma 6°, della legge 31/12/2012 n.247 in virtù del quale costituisce atto dovuto aprire il procedimento di sospensione a tempo

indeterminato dall'esercizio professionale per l'omesso pagamento della tassa annuale,

considerato

- che coloro che non versano nei termini stabiliti il contributo annuale sono sospesi, previa contestazione dell'addebito e loro personale convocazione dal Consiglio dell'Ordine, con provvedimento non avente natura disciplinare;
- che dopo l'avvenuta contestazione dell'addebito relativo alla morosità l'iscritto non ha provveduto ad estinguere il debito esistente nei confronti di questo Ordine;
- che con pec del 10/12/2019 prot. n.4176/19 l'Avv. *omissis* è stato convocato per l'odierna adunanza al fine di verificare se vi è stato adempimento e, in difetto disporre la sospensione amministrativa;
- che nelle more l'iscritto ha provveduto ad estinguere il debito esistente nei confronti di questo Ordine,

delibera

di archiviare il procedimento amministrativo nei confronti dell'Avv. *omissis*.

*omissis*

Il Consigliere Tesoriere riferisce che l'Avv. *omissis* era moroso nel pagamento della tassa annuale relativa all'anno 2019, oltre alle spese accessorie, per un importo complessivo di €.209,50 così suddiviso:

Dettaglio Arretrati:

QUOTA AVVOCATO (2019) Euro 190,00

MORA 5% AVVOCATO (2019) Euro 9,50

RIMBORSO RECUPERO CREDITI (2019) Euro 10,00

**TOTALE €.209,50**

All'unanimità

il Consiglio

- visto l'art. 29, comma 6°, della legge 31/12/2012 n.247 in virtù del quale costituisce atto dovuto aprire il procedimento di sospensione a tempo indeterminato dall'esercizio professionale per l'omesso pagamento della tassa annuale,

considerato

- che coloro che non versano nei termini stabiliti il contributo annuale sono sospesi, previa contestazione dell'addebito e loro personale convocazione dal Consiglio dell'Ordine, con provvedimento non avente natura disciplinare;

- che dopo l'avvenuta contestazione dell'addebito relativo alla morosità l'iscritto non ha provveduto ad estinguere il debito esistente nei confronti di questo Ordine;
- che con pec del 10/12/2019 prot. n.4176/19 la Avv. *omissis* è stato convocato per l'odierna adunanza al fine di verificare se vi è stato adempimento e, in difetto disporre la sospensione amministrativa;
- che l'iscritto non è comparso all'odierna adunanza;
- che nelle more l'iscritto ha provveduto ad estinguere il debito esistente nei confronti di questo Ordine,

delibera

di archiviare il procedimento amministrativo nei confronti dell'Avv. *omissis*.

*omissis*

Il Consigliere Tesoriere riferisce che l'Avv. *omissis* era morosa nel pagamento della tassa annuale relativa all'anno 2019, oltre alle spese accessorie, per un importo complessivo di €.209,50 così suddiviso:

Dettaglio Arretrati:

RIMBORSO RECUPERO CREDITI (2019) Euro 10,00

QUOTA AVVOCATO (2019) Euro190,00

MORA 5% AVVOCATO (2019) Euro 9,50

**TOTALE €.209,50**

All'unanimità

il Consiglio

- visto l'art. 29, comma 6°, della legge 31/12/2012 n.247 in virtù del quale costituisce atto dovuto aprire il procedimento di sospensione a tempo indeterminato dall'esercizio professionale per l'omesso pagamento della tassa annuale,

considerato

- che coloro che non versano nei termini stabiliti il contributo annuale sono sospesi, previa contestazione dell'addebito e loro personale convocazione dal Consiglio dell'Ordine, con provvedimento non avente natura disciplinare;
- che dopo l'avvenuta contestazione dell'addebito relativo alla morosità l'iscritto non ha provveduto ad estinguere il debito esistente nei confronti di questo Ordine;
- che con pec del 10/12/2019 prot. n.4176/19 l'Avv. *omissis* è stata convocata per l'odierna adunanza al fine di verificare se vi è stato adempimento e, in difetto disporre la sospensione amministrativa;

- che l'iscritta non è comparsa all'odierna adunanza;
- che nelle more l'iscritta ha provveduto ad estinguere il debito esistente nei confronti di questo Ordine,

delibera

di archiviare il procedimento amministrativo nei confronti della Avv. *omissis*.

*omissis*

Il Consigliere Tesoriere riferisce che l'Avv. *omissis* era morosa nel pagamento della tassa annuale relativa all'anno 2019, oltre alle spese accessorie, per un importo complessivo di €.209,50 così suddiviso:

Dettaglio Arretrati:

QUOTA AVVOCATO (2019) Euro 190,00

MORA 5% AVVOCATO (2019) Euro 9,50

RIMBORSO RECUPERO CREDITI (2019) Euro 10,00

**TOTALE €.209,50**

All'unanimità

il Consiglio

- visto l'art. 29, comma 6°, della legge 31/12/2012 n.247 in virtù del quale costituisce atto dovuto aprire il procedimento di sospensione a tempo indeterminato dall'esercizio professionale per l'omesso pagamento della tassa annuale,

considerato

- che coloro che non versano nei termini stabiliti il contributo annuale sono sospesi, previa contestazione dell'addebito e loro personale convocazione dal Consiglio dell'Ordine, con provvedimento non avente natura disciplinare;
- che dopo l'avvenuta contestazione dell'addebito relativo alla morosità l'iscritta non ha provveduto ad estinguere il debito esistente nei confronti di questo Ordine;
- che con pec del 10/12/2019 prot. n.4176/19 la Avv. *omissis* è stata convocata per l'odierna adunanza al fine di verificare se vi è stato adempimento e, in difetto disporre la sospensione amministrativa;
- che l'iscritta non è comparsa all'odierna adunanza;
- che nelle more l'iscritta ha provveduto ad estinguere il debito esistente nei confronti di questo Ordine,

delibera

di archiviare il procedimento amministrativo nei confronti della Avv. *omissis*.

*omissis*

Il Consigliere Tesoriere riferisce che l'Avv. *omissis* è moroso nel pagamento della tassa annuale relativa all'anno 2019, oltre alle spese accessorie, per un importo complessivo di €.283,00 così suddiviso:

Dettaglio Arretrati:

RIMBORSO RECUPERO CREDITI (2019) Euro 10,00

QUOTA CASSAZIONISTA (2019) Euro 260,00

MORA 5% CASSAZIO. (2019) Euro 13,00

**TOTALE €.283,00**

All'unanimità

il Consiglio

- visto l'art. 29, comma 6°, della legge 31/12/2012 n.247 in virtù del quale costituisce atto dovuto aprire il procedimento di sospensione a tempo indeterminato dall'esercizio professionale per l'omesso pagamento della tassa annuale,

considerato

- che coloro che non versano nei termini stabiliti il contributo annuale sono sospesi, previa contestazione dell'addebito e loro personale convocazione dal Consiglio dell'Ordine, con provvedimento non avente natura disciplinare;
- che dopo l'avvenuta contestazione dell'addebito relativo alla morosità l'iscritto non ha provveduto ad estinguere il debito esistente nei confronti di questo Ordine;
- che con pec del 10/12/2019 prot. n.4176/19 la Avv. *omissis* è stato convocato per l'odierna adunanza al fine di verificare se vi è stato adempimento e, in difetto disporre la sospensione amministrativa;
- che l'iscritto non è comparso all'odierna adunanza;
- che nelle more l'iscritto ha provveduto ad estinguere il debito esistente nei confronti di questo Ordine,

delibera

di archiviare il procedimento amministrativo nei confronti dell'Avv. *omissis*.

*omissis*

Il Consigliere Tesoriere riferisce che l'Avv. *omissis* era moroso nel pagamento della tassa annuale relativa all'anno 2019, oltre alle spese accessorie, per un importo complessivo di €.293,00 così suddiviso:

Dettaglio Arretrati:

MORA 5% CASSAZIO. (2018) Euro 10,00  
QUOTA CASSAZIONISTA (2019) Euro 260,00  
MORA 5% CASSAZIO. (2019) Euro 13,00  
RIMBORSO RECUPERO CREDITI (2019) Euro 10,00  
**TOTALE €.293,00**

All'unanimità

il Consiglio

- visto l'art. 29, comma 6°, della legge 31/12/2012 n.247 in virtù del quale costituisce atto dovuto aprire il procedimento di sospensione a tempo indeterminato dall'esercizio professionale per l'omesso pagamento della tassa annuale,

considerato

- che coloro che non versano nei termini stabiliti il contributo annuale sono sospesi, previa contestazione dell'addebito e loro personale convocazione dal Consiglio dell'Ordine, con provvedimento non avente natura disciplinare;
- che dopo l'avvenuta contestazione dell'addebito relativo alla morosità l'iscritto non ha provveduto ad estinguere il debito esistente nei confronti di questo Ordine;
- che con pec del 10/12/2019 prot. n.4176/19 l'Avv. *omissis* è stato convocato per l'odierna adunanza al fine di verificare se vi è stato adempimento e, in difetto disporre la sospensione amministrativa;
- che l'iscritto non è comparso all'odierna adunanza;
- che nelle more l'iscritto ha provveduto ad estinguere il debito esistente nei confronti di questo Ordine,

delibera

di archiviare il procedimento amministrativo nei confronti dell'Avv. *omissis*.

*omissis*

Il Consigliere Tesoriere riferisce che l'Avv. *omissis* era morosa nel pagamento della tassa annuale relativa all'anno 2019, oltre alle spese accessorie, per un importo complessivo di €.209,50 così suddiviso:

Dettaglio Arretrati:

QUOTA AVVOCATO (2019) Euro 190,00  
MORA 5% AVVOCATO (2019) Euro 9,50  
RIMBORSO RECUPERO CREDITI (2019) Euro 10,00  
**TOTALE €.209,50**



All'unanimità

il Consiglio

- visto l'art. 29, comma 6°, della legge 31/12/2012 n.247 in virtù del quale costituisce atto dovuto aprire il procedimento di sospensione a tempo indeterminato dall'esercizio professionale per l'omesso pagamento della tassa annuale,

considerato

- che coloro che non versano nei termini stabiliti il contributo annuale sono sospesi, previa contestazione dell'addebito e loro personale convocazione dal Consiglio dell'Ordine, con provvedimento non avente natura disciplinare;
- che dopo l'avvenuta contestazione dell'addebito relativo alla morosità l'iscritta non ha provveduto ad estinguere il debito esistente nei confronti di questo Ordine;
- che con pec del 10/12/2019 prot. n.4176/19 la Avv. *omissis* è stata convocata per l'odierna adunanza al fine di verificare se vi è stato adempimento e, in difetto disporre la sospensione amministrativa;
- che l'iscritta non è comparsa all'odierna adunanza;
- che nelle more l'iscritta ha provveduto ad estinguere il debito esistente nei confronti di questo Ordine,

delibera

di archiviare il procedimento amministrativo nei confronti dell'Avv. *omissis*.

*omissis*

Il Consigliere Tesoriere riferisce che l'Avv. *omissis* è moroso nel pagamento della tassa annuale relativa all'anno 2019, oltre alle spese accessorie, per un importo complessivo di €.209,50 così suddiviso:

Dettaglio Arretrati:

RIMBORSO RECUPERO CREDITI (2019) Euro 10,00

QUOTA AVVOCATO (2019) Euro 190,00

MORA 5% AVVOCATO (2019) Euro 9,50

**TOTALE €.209,50**

All'unanimità

il Consiglio

- visto l'art. 29, comma 6°, della legge 31/12/2012 n.247 in virtù del quale costituisce atto dovuto aprire il procedimento di sospensione a tempo

indeterminato dall'esercizio professionale per l'omesso pagamento della tassa annuale,

considerato

- che coloro che non versano nei termini stabiliti il contributo annuale sono sospesi, previa contestazione dell'addebito e loro personale convocazione dal Consiglio dell'Ordine, con provvedimento non avente natura disciplinare;
- che dopo l'avvenuta contestazione dell'addebito relativo alla morosità l'iscritto non ha provveduto ad estinguere il debito esistente nei confronti di questo Ordine;
- che con pec del 10/12/2019 prot. n.4176/19 la Avv. *omissis* è stato convocato per l'odierna adunanza al fine di verificare se vi è stato adempimento e, in difetto disporre la sospensione amministrativa;
- che l'iscritto non è comparso all'odierna adunanza;
- che nelle more l'iscritto ha provveduto ad estinguere il debito esistente nei confronti di questo Ordine,

delibera

di archiviare il procedimento amministrativo nei confronti dell'Avv. *omissis*.

*omissis*

Il Consigliere Tesoriere riferisce che l'Avv. *omissis* era morosa nel pagamento della tassa annuale relativa all'anno 2019, oltre alle spese accessorie, per un importo complessivo di €.209,50 così suddiviso:

Dettaglio Arretrati:

QUOTA AVVOCATO (2019) Euro 190,00

MORA 5% AVVOCATO (2019) Euro 9,50

RIMBORSO RECUPERO CREDITI (2019) Euro 10,00

**TOTALE €.209,50**

All'unanimità

il Consiglio

- visto l'art. 29, comma 6°, della legge 31/12/2012 n.247 in virtù del quale costituisce atto dovuto aprire il procedimento di sospensione a tempo indeterminato dall'esercizio professionale per l'omesso pagamento della tassa annuale,

considerato

- che coloro che non versano nei termini stabiliti il contributo annuale sono sospesi, previa contestazione dell'addebito e loro personale convocazione dal Consiglio dell'Ordine, con provvedimento non avente natura disciplinare;
- che dopo l'avvenuta contestazione dell'addebito relativo alla morosità l'iscritta non ha provveduto ad estinguere il debito esistente nei confronti di questo Ordine;
- che con pec del 10/12/2019 prot. n.4176/19 la Avv. *omissis* è stata convocata per l'odierna adunanza al fine di verificare se vi è stato adempimento e, in difetto disporre la sospensione amministrativa;
- che l'iscritta non è comparsa all'odierna adunanza;
- che nelle more l'iscritta ha provveduto ad estinguere il debito esistente nei confronti di questo Ordine,

delibera

di archiviare il procedimento amministrativo nei confronti dell'Avv. *omissis*.

*omissis*

Il Consigliere Tesoriere riferisce che l'Avv. *omissis* è morosa nel pagamento della tassa annuale relativa all'anno 2019, oltre alle spese accessorie, per un importo complessivo di €.217,00 così suddiviso:

Dettaglio Arretrati:

MORA 5% AVVOCATO (2018) Euro 7,50

QUOTA AVVOCATO (2019) Euro 190,00

MORA 5% AVVOCATO (2019) Euro 9,50

RIMBORSO RECUPERO CREDITI (2019) Euro 10,00

**TOTALE €.217,00**

All'unanimità

il Consiglio

- visto l'art. 29, comma 6°, della legge 31/12/2012 n.247 in virtù del quale costituisce atto dovuto aprire il procedimento di sospensione a tempo indeterminato dall'esercizio professionale per l'omesso pagamento della tassa annuale,

considerato

- che coloro che non versano nei termini stabiliti il contributo annuale sono sospesi, previa contestazione dell'addebito e loro personale convocazione dal Consiglio dell'Ordine, con provvedimento non avente natura disciplinare;

- che dopo l'avvenuta contestazione dell'addebito relativo alla morosità l'iscritta non ha provveduto ad estinguere il debito esistente nei confronti di questo Ordine;
- che con pec del 10/12/2019 prot. n.4176/19 la Avv. *omissis* è stata convocata per l'odierna adunanza al fine di verificare se vi è stato adempimento e, in difetto disporre la sospensione amministrativa;
- che l'iscritta non è comparsa all'odierna adunanza,

delibera

di rinviare la discussione dell'argomento ad un'altra adunanza per la verifica del pagamento.

*omissis*

Il Consigliere Tesoriere riferisce che l'Avv. *omissis* è morosa nel pagamento della tassa annuale relativa all'anno 2019, oltre alle spese accessorie, per un importo complessivo di €.209,50 così suddiviso:

Dettaglio Arretrati:

RIMBORSO RECUPERO CREDITI (2019) Euro 10,00

QUOTA AVVOCATO (2019) Euro 190,00

MORA 5% AVVOCATO (2019) Euro 9,50

**TOTALE €.209,50**

All'unanimità

il Consiglio

- visto l'art. 29, comma 6°, della legge 31/12/2012 n.247 in virtù del quale costituisce atto dovuto aprire il procedimento di sospensione a tempo indeterminato dall'esercizio professionale per l'omesso pagamento della tassa annuale,

considerato

- che coloro che non versano nei termini stabiliti il contributo annuale sono sospesi, previa contestazione dell'addebito e loro personale convocazione dal Consiglio dell'Ordine, con provvedimento non avente natura disciplinare;
- che dopo l'avvenuta contestazione dell'addebito relativo alla morosità l'iscritta non ha provveduto ad estinguere il debito esistente nei confronti di questo Ordine;
- che con pec del 10/12/2019 prot. n.4176/19 la Avv. *omissis* è stata convocata per l'odierna adunanza al fine di verificare se vi è stato adempimento e, in difetto disporre la sospensione amministrativa;
- che l'iscritta non è comparsa all'odierna adunanza,

- che nelle more l'iscritta ha provveduto ad estinguere il debito esistente nei confronti di questo Ordine,

delibera

di archiviare il procedimento amministrativo nei confronti dell'Avv. *omissis*.

*omissis*

Il Consigliere Tesoriere riferisce che l'Avv. *omissis* è morosa nel pagamento della tassa annuale relativa all'anno 2019, oltre alle spese accessorie, per un importo complessivo di €.209,50 così suddiviso:

Dettaglio Arretrati:

QUOTA AVVOCATO (2019) Euro 190,00

MORA 5% AVVOCATO (2019) Euro 9,50

RIMBORSO RECUPERO CREDITI (2019) Euro 10,00

**TOTALE €.209,50**

All'unanimità

il Consiglio

- visto l'art. 29, comma 6°, della legge 31/12/2012 n.247 in virtù del quale costituisce atto dovuto aprire il procedimento di sospensione a tempo indeterminato dall'esercizio professionale per l'omesso pagamento della tassa annuale,  
considerato
- che coloro che non versano nei termini stabiliti il contributo annuale sono sospesi, previa contestazione dell'addebito e loro personale convocazione dal Consiglio dell'Ordine, con provvedimento non avente natura disciplinare;
- che dopo l'avvenuta contestazione dell'addebito relativo alla morosità l'iscritta non ha provveduto ad estinguere il debito esistente nei confronti di questo Ordine;
- che con pec del 10/12/2019 prot. n.4176/19 la Avv. *omissis* è stata convocata per l'odierna adunanza al fine di verificare se vi è stato adempimento e, in difetto disporre la sospensione amministrativa;
- che l'iscritta non è comparsa all'odierna adunanza;
- che nelle more l'iscritta ha provveduto ad estinguere il debito esistente nei confronti di questo Ordine,

delibera

di archiviare il procedimento amministrativo nei confronti della Avv. *omissis*.

*omissis*

Il Consigliere Tesoriere riferisce che l'Avv. *omissis* è moroso nel pagamento della tassa annuale relativa all'anno 2019, oltre alle spese accessorie, per un importo complessivo di €.283,00 così suddiviso:

Dettaglio Arretrati:

RIMBORSO RECUPERO CREDITI (2019) Euro 10,00

QUOTA CASSAZIONISTA (2019) Euro 260,00

MORA 5% CASSAZIO. (2019) Euro 13,00

**TOTALE €.283,00**

All'unanimità

il Consiglio

- visto l'art. 29, comma 6°, della legge 31/12/2012 n.247 in virtù del quale costituisce atto dovuto aprire il procedimento di sospensione a tempo indeterminato dall'esercizio professionale per l'omesso pagamento della tassa annuale,

considerato

- che coloro che non versano nei termini stabiliti il contributo annuale sono sospesi, previa contestazione dell'addebito e loro personale convocazione dal Consiglio dell'Ordine, con provvedimento non avente natura disciplinare;
- che dopo l'avvenuta contestazione dell'addebito relativo alla morosità l'iscritto non ha provveduto ad estinguere il debito esistente nei confronti di questo Ordine;
- che con pec del 10/12/2019 prot. n.4176/19 l'Avv. *omissis* è stato convocato per l'odierna adunanza al fine di verificare se vi è stato adempimento e, in difetto disporre la sospensione amministrativa;
- che l'iscritto non è comparso all'odierna adunanza,

delibera

di rinviare la discussione dell'argomento ad un'altra adunanza per la verifica del pagamento.

*omissis*

Il Consigliere Tesoriere riferisce che l'Avv. *omissis* era moroso nel pagamento della tassa annuale relativa all'anno 2019, oltre alle spese accessorie, per un importo complessivo di €.209,50 così suddiviso:

Dettaglio Arretrati:

QUOTA AVVOCATO (2019) Euro 190,00

MORA 5% AVVOCATO (2019) Euro 9,50

RIMBORSO RECUPERO CREDITI (2019) Euro 10,00

**TOTALE €.209,50**

All'unanimità

il Consiglio

- visto l'art. 29, comma 6°, della legge 31/12/2012 n.247 in virtù del quale costituisce atto dovuto aprire il procedimento di sospensione a tempo indeterminato dall'esercizio professionale per l'omesso pagamento della tassa annuale,

considerato

- che coloro che non versano nei termini stabiliti il contributo annuale sono sospesi, previa contestazione dell'addebito e loro personale convocazione dal Consiglio dell'Ordine, con provvedimento non avente natura disciplinare;
- che dopo l'avvenuta contestazione dell'addebito relativo alla morosità l'iscritto non ha provveduto ad estinguere il debito esistente nei confronti di questo Ordine;
- che con pec del 10/12/2019 prot. n.4176/19 l'Avv. *omissis* è stato convocato per l'odierna adunanza al fine di verificare se vi è stato adempimento e, in difetto disporre la sospensione amministrativa;
- che l'iscritto non è comparso all'odierna adunanza;
- che nelle more l'iscritto ha provveduto ad estinguere il debito esistente nei confronti di questo Ordine,

delibera

di archiviare il procedimento amministrativo nei confronti dell'Avv. *omissis*.

*omissis*

Il Consigliere Tesoriere riferisce che l'Avv. *omissis* è moroso nel pagamento della tassa annuale relativa all'anno 2019, oltre alle spese accessorie, per un importo complessivo di €.209,50 così suddiviso:

Dettaglio Arretrati:

MORA 5% AVVOCATO (2019) Euro 9,50

RIMBORSO RECUPERO CREDITI (2019) Euro 10,00

QUOTA AVVOCATO (2019) Euro 190,00

**TOTALE €.209,50**

All'unanimità

il Consiglio

- visto l'art. 29, comma 6°, della legge 31/12/2012 n.247 in virtù del quale costituisce atto dovuto aprire il procedimento di sospensione a tempo indeterminato dall'esercizio professionale per l'omesso pagamento della tassa annuale,

considerato

- che coloro che non versano nei termini stabiliti il contributo annuale sono sospesi, previa contestazione dell'addebito e loro personale convocazione dal Consiglio dell'Ordine, con provvedimento non avente natura disciplinare;
- che dopo l'avvenuta contestazione dell'addebito relativo alla morosità l'iscritto non ha provveduto ad estinguere il debito esistente nei confronti di questo Ordine;
- che con pec del 10/12/2019 prot. n.4176/19 l'Avv. *omissis* è stato convocato per l'odierna adunanza al fine di verificare se vi è stato adempimento e, in difetto disporre la sospensione amministrativa;
- che l'iscritto non è comparso all'odierna adunanza,

delibera

di rinviare la discussione dell'argomento ad un'altra adunanza per la verifica del pagamento.

*omissis*

Il Consigliere Tesoriere riferisce che l'Avv. *omissis* è moroso nel pagamento della tassa annuale relativa all'anno 2019, oltre alle spese accessorie, per un importo complessivo di €.283,00 così suddiviso:

Dettaglio Arretrati:

QUOTA CASSAZIONISTA (2019) Euro 260,00

MORA 5% CASSAZIO. (2019) Euro 13,00

RIMBORSO RECUPERO CREDITI (2019) Euro 10,00

**TOTALE €.283,00**

All'unanimità

il Consiglio

- visto l'art. 29, comma 6°, della legge 31/12/2012 n.247 in virtù del quale costituisce atto dovuto aprire il procedimento di sospensione a tempo indeterminato dall'esercizio professionale per l'omesso pagamento della tassa annuale,

considerato



- che coloro che non versano nei termini stabiliti il contributo annuale sono sospesi, previa contestazione dell'addebito e loro personale convocazione dal Consiglio dell'Ordine, con provvedimento non avente natura disciplinare;
- che dopo l'avvenuta contestazione dell'addebito relativo alla morosità l'iscritto non ha provveduto ad estinguere il debito esistente nei confronti di questo Ordine;
- che con pec del 10/12/2019 prot. n.4176/19 l'Avv. *omissis* è stato convocato per l'odierna adunanza al fine di verificare se vi è stato adempimento e, in difetto disporre la sospensione amministrativa;
- che l'iscritto non è comparso all'odierna adunanza,

delibera

di rinviare la discussione dell'argomento ad un'altra adunanza per la verifica del pagamento.

*omissis*

Il Consigliere Tesoriere riferisce che l'Avv. *omissis* è moroso nel pagamento della tassa annuale relativa all'anno 2019, oltre alle spese accessorie, per un importo complessivo di €.61,65 così suddiviso:

Dettaglio Arretrati:

QUOTA CASSAZIONISTA OVER 75 ANNI (2019) Euro 51,65

RIMBORSO RECUPERO CREDITI (2019) Euro 10,00

**TOTALE €.61,65**

All'unanimità

il Consiglio

- visto l'art. 29, comma 6°, della legge 31/12/2012 n.247 in virtù del quale costituisce atto dovuto aprire il procedimento di sospensione a tempo indeterminato dall'esercizio professionale per l'omesso pagamento della tassa annuale,

considerato

- che coloro che non versano nei termini stabiliti il contributo annuale sono sospesi, previa contestazione dell'addebito e loro personale convocazione dal Consiglio dell'Ordine, con provvedimento non avente natura disciplinare;
- che dopo l'avvenuta contestazione dell'addebito relativo alla morosità l'iscritto non ha provveduto ad estinguere il debito esistente nei confronti di questo Ordine;

- che con pec del 10/12/2019 prot. n.4176/19 l'Avv. *omissis* è stato convocato per l'odierna adunanza al fine di verificare se vi è stato adempimento e, in difetto disporre la sospensione amministrativa;
- che l'iscritto non è comparso all'odierna adunanza,

delibera

di rinviare la discussione dell'argomento ad un'altra adunanza per la verifica del pagamento.

*omissis*

Il Consigliere Tesoriere riferisce che l'Avv. *omissis* era morosa nel pagamento della tassa annuale relativa all'anno 2019, oltre alle spese accessorie, per un importo complessivo di €.217,00 così suddiviso:

Dettaglio Arretrati:

MORA 5% AVVOCATO (2018) Euro 7,50

RIMBORSO RECUPERO CREDITI (2019) Euro 10,00

QUOTA AVVOCATO (2019) Euro 190,00

MORA 5% AVVOCATO (2019) Euro 9,50

**TOTALE €.217,00**

All'unanimità

il Consiglio

- visto l'art. 29, comma 6°, della legge 31/12/2012 n.247 in virtù del quale costituisce atto dovuto aprire il procedimento di sospensione a tempo indeterminato dall'esercizio professionale per l'omesso pagamento della tassa annuale,

considerato

- che coloro che non versano nei termini stabiliti il contributo annuale sono sospesi, previa contestazione dell'addebito e loro personale convocazione dal Consiglio dell'Ordine, con provvedimento non avente natura disciplinare;
- che dopo l'avvenuta contestazione dell'addebito relativo alla morosità l'iscritta non ha provveduto ad estinguere il debito esistente nei confronti di questo Ordine;
- che con pec del 10/12/2019 prot. n.4176/19 l'Avv. *omissis* è stata convocata per l'odierna adunanza al fine di verificare se vi è stato adempimento e, in difetto disporre la sospensione amministrativa;
- che l'iscritta non è comparsa all'odierna adunanza;

- che nelle more l'iscritta ha provveduto ad estinguere il debito esistente nei confronti di questo Ordine,

delibera

di archiviare il procedimento amministrativo nei confronti dell'Avv. *omissis*.

*omissis*

Il Consigliere Tesoriere riferisce che l'Avv. *omissis* è moroso nel pagamento della tassa annuale relativa all'anno 2019, oltre alle spese accessorie, per un importo complessivo di €.209,50 così suddiviso:

Dettaglio Arretrati:

QUOTA AVVOCATO (2019) Euro 190,00

MORA 5% AVVOCATO (2019) Euro 9,50

RIMBORSO RECUPERO CREDITI (2019) Euro 10,00

**TOTALE €.209,50**

All'unanimità

il Consiglio

- visto l'art. 29, comma 6°, della legge 31/12/2012 n.247 in virtù del quale costituisce atto dovuto aprire il procedimento di sospensione a tempo indeterminato dall'esercizio professionale per l'omesso pagamento della tassa annuale,

considerato

- che coloro che non versano nei termini stabiliti il contributo annuale sono sospesi, previa contestazione dell'addebito e loro personale convocazione dal Consiglio dell'Ordine, con provvedimento non avente natura disciplinare;
- che dopo l'avvenuta contestazione dell'addebito relativo alla morosità l'iscritto non ha provveduto ad estinguere il debito esistente nei confronti di questo Ordine;
- che con pec del 10/12/2019 prot. n.4176/19 l'Avv. *omissis* è stato convocato per l'odierna adunanza al fine di verificare se vi è stato adempimento e, in difetto disporre la sospensione amministrativa;
- che l'iscritto non è comparso all'odierna adunanza,

delibera

di rinviare la discussione dell'argomento ad un'altra adunanza per la verifica del pagamento.

*omissis*

Il Consigliere Tesoriere riferisce che l'Avv. *omissis* è moroso nel pagamento della tassa annuale relativa all'anno 2019, oltre alle spese accessorie, per un importo complessivo di €.61,65 così suddiviso:

Dettaglio Arretrati:

QUOTA CASSAZIONISTA OVER 75 ANNI (2019) Euro 51,65

RIMBORSO RECUPERO CREDITI (2019) Euro 10,00

**TOTALE €.61,65**

All'unanimità

il Consiglio

- visto l'art. 29, comma 6°, della legge 31/12/2012 n.247 in virtù del quale costituisce atto dovuto aprire il procedimento di sospensione a tempo indeterminato dall'esercizio professionale per l'omesso pagamento della tassa annuale,

considerato

- che coloro che non versano nei termini stabiliti il contributo annuale sono sospesi, previa contestazione dell'addebito e loro personale convocazione dal Consiglio dell'Ordine, con provvedimento non avente natura disciplinare;
- che dopo l'avvenuta contestazione dell'addebito relativo alla morosità l'iscritto non ha provveduto ad estinguere il debito esistente nei confronti di questo Ordine;
- che con pec del 10/12/2019 prot. n.4176/19 l'Avv. *omissis* è stato convocato per l'odierna adunanza al fine di verificare se vi è stato adempimento e, in difetto disporre la sospensione amministrativa;
- che l'iscritto non è comparso all'odierna adunanza,

delibera

di rinviare la discussione dell'argomento ad un'altra adunanza per la verifica del pagamento.

*omissis*

Il Consigliere Tesoriere riferisce che l'Avv. *omissis* era morosa nel pagamento della tassa annuale relativa all'anno 2019, oltre alle spese accessorie, per un importo complessivo di €.209,50 così suddiviso:

Dettaglio Arretrati:

MORA 5% AVVOCATO (2019) Euro 9,50

RIMBORSO RECUPERO CREDITI (2019) Euro 10,00

QUOTA AVVOCATO (2019) Euro 190,00

**TOTALE €.209,50**

All'unanimità

il Consiglio

- visto l'art. 29, comma 6°, della legge 31/12/2012 n.247 in virtù del quale costituisce atto dovuto aprire il procedimento di sospensione a tempo indeterminato dall'esercizio professionale per l'omesso pagamento della tassa annuale,

considerato

- che coloro che non versano nei termini stabiliti il contributo annuale sono sospesi, previa contestazione dell'addebito e loro personale convocazione dal Consiglio dell'Ordine, con provvedimento non avente natura disciplinare;
- che dopo l'avvenuta contestazione dell'addebito relativo alla morosità l'iscritta non ha provveduto ad estinguere il debito esistente nei confronti di questo Ordine;
- che con pec del 10/12/2019 prot. n.4176/19 l'Avv. *omissis* è stata convocata per l'odierna adunanza al fine di verificare se vi è stato adempimento e, in difetto disporre la sospensione amministrativa;
- che l'iscritta non è comparsa all'odierna adunanza;
- che nelle more l'iscritta ha provveduto ad estinguere il debito esistente nei confronti di questo Ordine,

delibera

di archiviare il procedimento amministrativo nei confronti dell'Avv. *omissis*.

*omissis*

Il Consigliere Tesoriere riferisce che l'Avv. *omissis* era moroso nel pagamento della tassa annuale relativa all'anno 2019, oltre alle spese accessorie, per un importo complessivo di €.209,50 così suddiviso:

Dettaglio Arretrati:

QUOTA AVVOCATO (2019) Euro 190,00

MORA 5% AVVOCATO (2019) Euro 9,50

RIMBORSO RECUPERO CREDITI (2019) Euro 10,00

**TOTALE €.209,50**

All'unanimità

il Consiglio

- visto l'art. 29, comma 6°, della legge 31/12/2012 n.247 in virtù del quale costituisce atto dovuto aprire il procedimento di sospensione a tempo

indeterminato dall'esercizio professionale per l'omesso pagamento della tassa annuale,

considerato

- che coloro che non versano nei termini stabiliti il contributo annuale sono sospesi, previa contestazione dell'addebito e loro personale convocazione dal Consiglio dell'Ordine, con provvedimento non avente natura disciplinare;
- che dopo l'avvenuta contestazione dell'addebito relativo alla morosità l'iscritto non ha provveduto ad estinguere il debito esistente nei confronti di questo Ordine;
- che con pec del 10/12/2019 prot. n.4176/19 l'Avv. *omissis* è stato convocato per l'odierna adunanza al fine di verificare se vi è stato adempimento e, in difetto disporre la sospensione amministrativa;
- che l'iscritto non è comparso all'odierna adunanza;
- che nelle more l'iscritto ha provveduto ad estinguere il debito esistente nei confronti di questo Ordine,

delibera

di archiviare il procedimento amministrativo nei confronti dell'Avv. *omissis*.

*omissis*

Il Consigliere Tesoriere riferisce che l'Avv. *omissis* è moroso nel pagamento della tassa annuale relativa all'anno 2019, oltre alle spese accessorie, per un importo complessivo di €. 209,50 così suddiviso:

Dettaglio Arretrati:

QUOTA AVVOCATO (2019) Euro 190,00

MORA 5% AVVOCATO (2019) Euro 9,50

RIMBORSO RECUPERO CREDITI (2019) Euro 10,00

**TOTALE €.209,50**

All'unanimità

il Consiglio

- visto l'art. 29, comma 6°, della legge 31/12/2012 n.247 in virtù del quale costituisce atto dovuto aprire il procedimento di sospensione a tempo indeterminato dall'esercizio professionale per l'omesso pagamento della tassa annuale,

considerato

- che coloro che non versano nei termini stabiliti il contributo annuale sono sospesi, previa contestazione dell'addebito e loro personale convocazione dal Consiglio dell'Ordine, con provvedimento non avente natura disciplinare;
- che dopo l'avvenuta contestazione dell'addebito relativo alla morosità l'iscritto non ha provveduto ad estinguere il debito esistente nei confronti di questo Ordine;
- che con pec del 10/12/2019 prot. n.4176/19 l'Avv. *omissis* è stato convocato per l'odierna adunanza al fine di verificare se vi è stato adempimento e, in difetto disporre la sospensione amministrativa;
- che l'iscritto non è comparso all'odierna adunanza,

delibera

di rinviare la discussione dell'argomento ad un'altra adunanza per la verifica del pagamento.

*omissis*

Il Consigliere Tesoriere riferisce che l'Avv. *omissis* è moroso nel pagamento della tassa annuale relativa all'anno 2019, oltre alle spese accessorie, per un importo complessivo di €. **209,50** così suddiviso:

Dettaglio Arretrati:

RIMBORSO RECUPERO CREDITI (2019) Euro 10,00

QUOTA AVVOCATO (2019) Euro 190,00

MORA 5% AVVOCATO (2019) Euro 9,50

**TOTALE € 209,50**

All'unanimità

il Consiglio

- visto l'art. 29, comma 6°, della legge 31/12/2012 n.247 in virtù del quale costituisce atto dovuto aprire il procedimento di sospensione a tempo indeterminato dall'esercizio professionale per l'omesso pagamento della tassa annuale,

considerato

- che coloro che non versano nei termini stabiliti il contributo annuale sono sospesi, previa contestazione dell'addebito e loro personale convocazione dal Consiglio dell'Ordine, con provvedimento non avente natura disciplinare;
- che dopo l'avvenuta contestazione dell'addebito relativo alla morosità l'iscritto non ha provveduto ad estinguere il debito esistente nei confronti di questo Ordine;

- che con pec del 10/12/2019 prot. n.4176/19 l'Avv. *omissis* è stato convocato per l'odierna adunanza al fine di verificare se vi è stato adempimento e, in difetto disporre la sospensione amministrativa;
- che l'iscritto non è comparso all'odierna adunanza,

delibera

di rinviare la discussione dell'argomento ad un'altra adunanza per la verifica del pagamento.

Si passa alla discussione del 2° argomento all'o.d.g.:

**2) Aggiornamento beni strumentali del patrimonio – esame, discussione e determinazione.**

Il Consigliere tesoriere riferisce che si rende necessario lo smaltimento di alcuni beni strumentali, già regolarmente inventariati in quanto gravemente deteriorati e comunque non più funzionali alle esigenze dell'Ordine.

Trattasi di:

1. sedia con alzata a gas con braccioli in plastica/, rivestimento tessuto grigio, danneggiata e non più riparabile, inventariata al n.269, valore €.45,00;
2. sedia in alluminio modello "Vienna", con seduta in plastica, danneggiata e non più riparabile, inventariata al n.273, valore €.10,00;
3. mobile porta documenti dotato di ruote, danneggiato e non più riparabile, inventariato al n.316, valore €.30,00;
4. quadro "a giorno" privo di cornice con stampa dei Beni Monumentali siti nella Provincia di Brindisi: Ceglie/Cisternino/Fasano/Ostuni – Trulli; danneggiato e non più riparabile, inventariato al n.329, valore €.5,00;
5. quadro "a giorno" privo di cornice con stampa dei Beni Monumentali siti in Provincia di Brindisi; danneggiato e non più riparabile, inventariato al n.330, valore €.5,00;
6. quadro con stampa dei Beni Monumentali siti in Provincia di Brindisi: panorama di Ostuni, danneggiato e non più riparabile, inventariato al n.332, valore €.10,00.

Dopo ampia discussione, all'unanimità

il Consiglio

- verificato lo stato di danneggiamento irreparabile dei beni sopra elencati;
- verificata la non più funzionalità di detti beni;

delibera

- di smaltire i suddetti beni strumentali;



- decurtare il valore dal patrimonio immobiliare;
- di predisporre lo smaltimento dei beni innanzi elencati.

Si passa alla discussione del 3° argomento all'o.d.g.:

**3) Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Brindisi “UEPE” – costituzione tavolo di lavoro interistituzionale “Giustizia riparativa e mediazione penale”– nomina di un referente e di un supplente per il C.O.A. di Brindisi – esame, discussione e determinazione.** (Alessia)

Il Consigliere Segretario dà lettura della nota pervenuta con e-mail del 6.12.2019 con cui il Direttore dell'Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Brindisi, *omissis*, dà notizia della sottoscrizione di un accordo di collaborazione tra l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Brindisi “UEPE”, l'Ambito territoriale Brindisi - San Vito e l'Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni di Lecce che, in applicazione alle normative nazionali, comunitarie e internazionali in materia di esecuzione penale e sanzioni e misure di comunità dei minori e degli adulti, prevede attività di promozione e sensibilizzazione della comunità locale rispetto al processo di responsabilizzazione dei rei, favorendo l'avvio in forma sistematica di azioni riparative non solo nei confronti delle vittime, ma anche della collettività. Nell'ambito dell'accordo è prevista la costituzione di un gruppo di lavoro interistituzionale formato da operatori e soggetti della società civile che, a diverso titolo interessati alla problematica, potranno collaborare per le finalità indicate, cercando contaminazioni nella corresponsabilità di una modalità di lavoro che potrebbe generare cambiamenti inediti e non pensati. Si chiede, pertanto, se interessati alla costituzione e alla partecipazione al Tavolo di Lavoro Interistituzionale, di individuare un referente e un supplente per il COA di Brindisi che possa partecipare alle sezioni di lavoro che saranno programmate successivamente alla formale costituzione del tavolo stesso. La comunicazione del nominativo del referente dovrà essere effettuata entro il prossimo 31 dicembre.

Dopo ampia discussione,

il Consiglio

delibera di individuare per il COA di Brindisi, rispettivamente quale referente e quale supplente, il Consigliere Avv. Gianvito Lillo e il Consigliere Avv. Giampiero Iaia.

Si comunichi.

Si passa alla discussione del 4° argomento all'o.d.g.:

**4) Decisione n.31/19 del Consiglio Distrettuale di Disciplina nei confronti dell'Avv. omissis (n.22/16 reg. disc.) – discussione e decisione.**

Il Consigliere Segretario riferisce che il Consiglio Distrettuale di Disciplina di Lecce, Brindisi e Taranto ha notificato a questo Ordine la decisione n.31/19 del 25/09/2019 depositata il 26/11/2019, relativa al procedimento n.441/16-B nei confronti dell'Avv. omissis.

Dopo ampia discussione, all'unanimità

il Consiglio

- letta la decisione n.31/19;
- esaminati gli atti del procedimento;

delibera

di non proporre ricorso avverso la predetta decisione.

Si passa alla discussione del 5° argomento all'o.d.g.:

**5) Decisione n.30/19 del Consiglio Distrettuale di Disciplina nei confronti degli Avv.ti omissis e omissis (n.12/13 reg. disc.) – discussione e decisione.**

Il Consigliere Segretario riferisce che il Consiglio Distrettuale di Disciplina di Lecce, Brindisi e Taranto ha notificato a questo Ordine la decisione n.30/19 del 16/10/2019 depositata il 26/11/2019, relativa al procedimento n.204/15 BV nei confronti degli Avv.ti omissis e omissis.

Dopo ampia discussione, all'unanimità

il Consiglio

- letta la decisione n.30/19;
- esaminati gli atti del procedimento;

delibera

di non proporre ricorso avverso la predetta decisione.

Si passa alla discussione del 6° argomento all'o.d.g.:

**6) Procedimento di sospensione dall'esercizio professionale a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 29, comma 6°, della legge 31.12.2012 n.247 per morosità di pagamento della tassa annuale e delle spese accessorie maturate – revoca sospensione e archiviazione procedimento – determinazioni:**

- omissis.

Il Consigliere Segretario riferisce che il Dott. omissis era moroso nel pagamento della tassa annuale relativa all'anno 2018, oltre alle spese accessorie, per un importo complessivo di €.58,50 così suddiviso:

Dettaglio Arretrati:

QUOTA PRAT. SEMPL. (2018)	Euro	50,00
MORA 5% PRAT. SEMP. (2018)	Euro	2,50
RIMBORSO SPESE SOLLECITO (2018)	Euro	3,00
RIMBORSO SPESE SOLLECITO 2 (2018)	Euro	3,00
<b>TOTALE €.</b>	<b>58,50</b>	

All'unanimità

il Consiglio

- visto l'art. 29, comma 6°, della legge 31/12/2012 n.247 in virtù del quale costituisce atto dovuto aprire il procedimento di sospensione a tempo indeterminato dall'esercizio professionale per l'omesso pagamento della tassa annuale,

considerato

- che coloro che non versano nei termini stabiliti il contributo annuale sono sospesi, previa contestazione dell'addebito e loro personale convocazione, dal Consiglio dell'Ordine, con provvedimento non avente natura disciplinare;
- che dopo l'avvenuta contestazione dell'addebito relativo alla morosità l'iscritto non ha provveduto ad estinguere il debito esistente nei confronti di questo Ordine;
- che con raccomandata del 24/10/2018 prot. n.3348/18 il Dott. *omissis* è stato convocato per l'adunanza del 04/12/2018 al fine di verificare se vi è stato adempimento e, in difetto disporre la sospensione amministrativa;
- che in seguito a controlli è emerso che la raccomandata inviata all'iscritto non è stata da questo ritirata e pertanto, alla data del 04/12/2018, non si era ancora perfezionata la compiuta giacenza;
- che in data 11/12/2018 verificata la compiuta la giacenza della suddetta raccomandata e vista la mancata comparizione dell'iscritto questo Consiglio ha deliberato sia di sospendere dall'esercizio professionale a tempo indeterminato il Dott. *omissis* sia di recuperare gli importi oggetto di morosità conferendo mandato all'Avv. *omissis*;
- che il Dott. *omissis* ha provveduto ad estinguere il debito esistente nei confronti di questo Ordine,

delibera

di revocare il provvedimento di sospensione amministrativa nei confronti della *omissis* e di archiviare il relativo procedimento.

- *omissis*.

Il Consigliere Segretario riferisce che il Dott. *omissis* era moroso nel pagamento della tassa annuale relativa all'anno 2018, oltre alle spese accessorie, per un importo complessivo di €.58,50 così suddiviso:

Dettaglio Arretrati:

QUOTA PRAT. SEMPL. (2018)	Euro	50,00
MORA 5% PRAT. SEMP. (2018)	Euro	2,50
RIMBORSO SPESE SOLLECITO (2018)	Euro	3,00
RIMBORSO SPESE SOLLECITO 2 (2018)	Euro	3,00

**TOTALE €.58,50**

All'unanimità

il Consiglio

- visto l'art. 29, comma 6°, della legge 31.12.2012 n.247 in virtù del quale costituisce atto dovuto aprire il procedimento di sospensione a tempo indeterminato dall'esercizio professionale per l'omesso pagamento della tassa annuale,

considerato

- che coloro che non versano nei termini stabiliti il contributo annuale sono sospesi, previa contestazione dell'addebito e loro personale convocazione, dal Consiglio dell'Ordine, con provvedimento non avente natura disciplinare;
- che dopo l'avvenuta contestazione dell'addebito relativo alla morosità l'iscritto non ha provveduto ad estinguere il debito esistente nei confronti di questo Ordine;
- che con raccomandata del 24/10/2018 prot. n.3348/18 il Dott. *omissis* è stato convocato per l'adunanza del 04/12/2018 al fine di verificare se vi è stato adempimento e, in difetto disporre la sospensione amministrativa;
- che in seguito a controlli è emerso che la raccomandata inviata all'iscritto non è stata da questo ritirata e pertanto, alla data del 04/12/2018, non si era ancora perfezionata la compiuta giacenza;
- che in data 11/12/2018 verificata la compiuta la giacenza della suddetta raccomandata e vista la mancata comparizione dell'iscritto questo Consiglio ha deliberato sia di sospendere dall'esercizio professionale a tempo indeterminato il

Dott. *omissis* sia di recuperare gli importi oggetto di morosità conferendo mandato all'Avv. *omissis*;

- che il Dott. *omissis* ha provveduto ad estinguere il debito esistente nei confronti di questo Ordine,

delibera

di revocare il provvedimento di sospensione amministrativa nei confronti del Dott. *omissis* e di archiviare il relativo procedimento.

Si passa alla discussione del 7° argomento all'o.d.g.:

**7) Tassa annuale iscrizione e accessori – nota dell'Avv. *omissis* del 03/12/2019 – discussione e decisione.**

Il Consigliere Tesoriere da lettura della nota del 03/12/2019 con la quale l'Avv. *omissis* chiede a questo Consiglio di essere autorizzato ad assolvere al proprio debito nei confronti di questo Ordine entro il 21 p.v..

Dopo ampia discussione, all'unanimità

il Consiglio

- letta la pec del 03/12/2019;

delibera

di prendere atto della richiesta e di rinviare ad altra adunanza la verifica del pagamento degli oneri di iscrizione all'Albo da parte dell'Avv. *omissis*.

Si passa alla discussione dell'8° argomento all'o.d.g.:

**8) Liquidazione parere di congruità n. 29/19 reg. pareri – *omissis* – relatore Avv. Iaia Giampiero – discussione – decisione.** (Francesca)

Il Consigliere delegato relaziona sulla richiesta di parere di congruità n.29/19 reg. pareri depositata dall'Avv. *omissis*.

Dopo ampia discussione, alla unanimità

il Consiglio

- vista e letta l'istanza che precede presentata dall'Avv. *omissis* depositata in data 19.9.2019 e iscritta al n.29/19 reg. pareri, la quale viene allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- visti ed esaminati gli atti e documenti prodotti dall'istante;
- vista ed esaminata, in particolare, la nota spese prodotta dall'istante, la quale viene allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- visti la natura, il valore, l'importanza e il numero delle questioni trattate; l'effettiva utilità per il cliente delle prestazioni eseguite e i risultati raggiunti; la

complessità della vicenda giuridica anche alla luce dei provvedimenti giurisdizionali intervenuti e l'intrinseco contenuto degli atti defensionali posti in essere dal professionista; l'impegno profuso in relazione alla natura e alla durata dell'incarico;

- dando atto che l'importo ritenuto congruo rientra tra i minimi e i massimi degli onorari previsti dalla vigente tariffa professionale forense;

d e l i b e r a

di ritenere congruo e liquidare dall'Avv. *omissis* gli onorari per un importo di euro 1.215,00 oltre alle spese generali e forfettarie al 15%, i diritti fissi di procuratore e le spese documentate se e in quanto dovuti, il contributo previdenziale al 4% e l'i.v.a. al 22% come per legge sulle voci soggette a tributo.

Si passa alla discussione del 9° argomento all'o.d.g.:

**9) Avv. *omissis* – istanza di esonero dall'obbligo formativo per adempimento dei doveri collegati alla maternità ex artt.15 punto 2 lettera a) Reg. C.N.F. 16.07.2014 n.6 e 7 punto 2 lettera i) Reg. C.O.A.**

Il Consigliere Segretario dà lettura della richiesta di esonero dall'obbligo formativo presentata dall'Avv. *omissis*.

Dopo ampia discussione, all'unanimità

il Consiglio

- esaminata la richiesta pervenuta a mezzo posta elettronica certificata in data 5 dicembre u.s.;
- visto che l'interessata è madre di una bambina nata il 10.05.2011 con lei convivente come risulta da attestazione ISEE del 02.02.2019 allegata all'istanza;
- visto che, in caso di gravidanza o parto, si è ritenuto di mutuare i criteri della normativa di legge sottesa alla tutela della lavoratrice madre nel rapporto di lavoro subordinato pubblico e privato per il calcolo dei crediti oggetto di esonero;
- visti gli artt. 16 e 20 e 32 del D. Lgs. 26/03/2001 n.151;
- visto l'art. 7 comma 2 lettera i) del Regolamento per la Formazione Professionale Continua approvato nella seduta consiliare del 22.02.2011;
- visto l'art. 15 comma 2 lettera a) del Regolamento C.N.F. n.6 del 16.07.2014, entrato in vigore il 1° gennaio 2015;

delibera

di concedere all'Avv. *omissis* l'esonero dall'obbligo formativo per l'anno 2017 pari a n. 13 crediti, valutando a tal fine n. 10 mesi di congedo parentale. Residuava,

pertanto, l'obbligo di conseguire per l'anno 2017 il minimo obbligatorio di n. 2 crediti formativi.

Si comunichi.

Si passa alla discussione del 10° argomento all'o.d.g.:

**10) CANCELLAZIONE ALBO AVVOCATI PER DECESSO:**

1. *omissis*;

Il Consigliere Segretario dà lettura del certificato di morte dell'Avv. *omissis*.

Dopo ampia discussione, all'unanimità

il Consiglio

– preso atto del decesso dell'Avv. *omissis* avvenuto in data 30/03/2017

delibera

di cancellare, come cancella, l'Avv. *omissis*, dall'Albo degli Avvocati di Brindisi e di annullare i contributi dovuti dall'Avv. *omissis* a questo Ordine per gli anni 2018 e 2019.

Si passa alla discussione dell'11° argomento all'o.d.g.:

**11) CANCELLAZIONE ALBO AVVOCATI:**

1. *omissis*

Il Consigliere Segretario dà lettura dell'istanza dell'Avv. *omissis*, tendente ad ottenere la cancellazione dall'Albo degli Avvocati di Brindisi per volontaria rinuncia.

Dopo ampia discussione, all'unanimità

il Consiglio

– letto ed applicato l'art. 17, c.9 L.31.12.2012 n.247

delibera

di cancellare, come in effetti cancella, l'Avv. *omissis* dall'Albo degli Avvocati di Brindisi per volontaria rinuncia.

2. *omissis*

Il Consigliere Segretario dà lettura dell'istanza della Dott.ssa *omissis*, con cui chiede erroneamente la cancellazione dall'Albo degli Avvocati atteso che è iscritta nel registro dei praticante avvocati di Brindisi.

Dopo ampia discussione, all'unanimità

il Consiglio

– letto ed applicato l'art. 41 co. 3 della legge n.247/2012

delibera

di cancellare, come in effetti cancella, la Dott.ssa *omissis*, dal registro dei praticanti avvocati di Brindisi e non dall'Albo degli Avvocati di Brindisi.

**3. *omissis***

Il Consigliere Segretario dà lettura dell'istanza dell'Avv. *omissis*, tendente ad ottenere la cancellazione dall'Albo degli Avvocati di Brindisi per volontaria rinuncia.

Dopo ampia discussione, all'unanimità

il Consiglio

– letto ed applicato l'art. 17, c.9 L.31.12.2012 n.247

delibera

di cancellare, come in effetti cancella, l'Avv. *omissis* dall'Albo degli Avvocati di Brindisi per volontaria rinuncia.

**4. *Omissis***

Il Consigliere Segretario dà lettura dell'istanza dell'Avv. *omissis*, tendente ad ottenere la cancellazione dall'Albo degli Avvocati di Brindisi per volontaria rinuncia.

Dopo ampia discussione, all'unanimità

il Consiglio

– letto ed applicato l'art. 17, c.9 L.31.12.2012 n.247

delibera

di cancellare, come in effetti cancella, l'Avv. *omissis* dall'Albo degli Avvocati di Brindisi per volontaria rinuncia.

**5. *Omissis***

Il Consigliere Segretario dà lettura dell'istanza dell'Avv. *omissis*, tendente ad ottenere la cancellazione dall'Albo degli Avvocati di Brindisi per volontaria rinuncia.

Dopo ampia discussione, all'unanimità

il Consiglio

– letto ed applicato l'art. 17, c.9 L.31.12.2012 n.247

delibera

di cancellare, come in effetti cancella, l'Avv. *omissis* dall'Albo degli Avvocati di Brindisi per volontaria rinuncia.

**6. *omissis*.**



Il Consigliere Segretario dà lettura dell'istanza dell'Avv. *omissis*, tendente ad ottenere la cancellazione dall'Albo degli Avvocati di Brindisi per volontaria rinuncia.

Dopo ampia discussione, all'unanimità

il Consiglio

– letto ed applicato l'art. 17, c.9 L.31.12.2012 n.247

– delibera

di cancellare, come in effetti cancella, l'Avv. *omissis* dall'Albo degli Avvocati di Brindisi per volontaria rinuncia.

Si passa alla discussione del 12° argomento all'o.d.g.:

## **12) CANCELLAZIONE REGISTRO PRATICANTI:**

### **1. *omissis***

Il Consigliere Segretario dà lettura dell'istanza della Dott.ssa *omissis*, con cui chiede la cancellazione dal registro dei praticanti avvocati di Brindisi.

Dopo ampia discussione, all'unanimità

il Consiglio

– letto ed applicato l'art. 41 co. 3 della legge n.247/2012

delibera

di cancellare, come in effetti cancella, la Dott.ssa *omissis*, dal registro dei praticanti avvocati di Brindisi.

### **2. *omissis***

Il Consigliere Segretario dà lettura dell'istanza Dott. *omissis*, con cui chiede la cancellazione dal registro dei praticanti avvocati di Brindisi

Dopo ampia discussione, all'unanimità

il Consiglio

– letto ed applicato l'art. 41 co. 3 della legge n.247/2012

delibera

di cancellare, come in effetti cancella, il Dott. *omissis*, dal registro dei praticanti avvocati di Brindisi.

### **3. *omissis***

Il Consigliere Segretario dà lettura dell'istanza della Dott.ssa *omissis*, con cui chiede la cancellazione dal registro dei praticanti avvocati di Brindisi;

Dopo ampia discussione, all'unanimità

il Consiglio

– letto ed applicato l’art. 41 co. 3 della legge n.247/2012

delibera

di cancellare, come in effetti cancella, la Dott.ssa *omissis*, dal registro dei praticanti avvocati di Brindisi.

**4. *omissis***

Il Consigliere Segretario dà lettura dell’istanza della Dott.ssa *omissis*, con cui chiede la cancellazione dal registro dei praticanti avvocati di Brindisi.

Dopo ampia discussione, all’unanimità

il Consiglio

– letto ed applicato l’art. 41 co. 3 della legge n.247/2012

delibera

di cancellare, come in effetti cancella, la Dott.ssa *omissis*, dal registro dei praticanti avvocati di Brindisi.

**5. *omissis***

Il Consigliere Segretario dà lettura dell’istanza della Dott.ssa *omissis*, con cui chiede la cancellazione dal registro dei praticanti avvocati di Brindisi.

Dopo ampia discussione, all’unanimità

il Consiglio

letto ed applicato l’art. 41 co. 3 della legge n.247/2012

delibera

di cancellare, come in effetti cancella, la Dott.ssa *omissis*, dal registro dei praticanti avvocati di Brindisi.

**6. *omissis***

Il Consigliere Segretario dà lettura dell’istanza del Dott. *omissis*, con cui chiede la cancellazione dal registro dei praticanti avvocati di Brindisi. Dopo ampia discussione, all’unanimità

il Consiglio

- letto ed applicato l’art. 41 co. 3 della legge n.247/2012

delibera

di cancellare, come in effetti cancella, il Dott. *omissis*, dal registro dei praticanti avvocati di Brindisi.

**7. *omissis***

Il Consigliere Segretario dà lettura dell’istanza della Dott.ssa *omissis*, con cui chiede la cancellazione dal registro dei praticanti avvocati di Brindisi.

Dopo ampia discussione, all'unanimità

il Consiglio

- letto ed applicato l'art. 41 co. 3 della legge n.247/2012

delibera

di cancellare, come in effetti cancella, la Dott.ssa *omissis*, dal registro dei praticanti avvocati di Brindisi.

**8. *omissis*.**

Il Consigliere Segretario dà lettura dell'istanza della Dott.ssa *omissis*, con cui chiede la cancellazione dal registro dei praticanti avvocati di Brindisi.

Dopo ampia discussione, all'unanimità

il Consiglio

- letto ed applicato l'art. 41 co. 3 della legge n.247/2012

delibera

di cancellare, come in effetti cancella, la Dott.ssa *omissis*, dal registro dei praticanti avvocati di Brindisi.

Si passa alla discussione del 13° argomento all'o.d.g.:

**13) CANCELLAZIONE REGISTRO PRATICANTI PER ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI:**

1. *omissis*.

Il Consigliere Segretario dà lettura dell'istanza del Dr. *omissis*, tendente ad ottenere la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati di Brindisi per iscrizione Albo Avvocati.

Dopo ampia discussione, all'unanimità

il Consiglio

- letto ed applicato l'art. 17 co.9 della legge n.247/2012

delibera

di cancellare, come in effetti cancella, del Dr. *omissis*, dal Registro dei Praticanti Avvocati di Brindisi per iscrizione Albo Avvocati.

Si passa alla discussione del 14° argomento all'o.d.g.:

**14) ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI:**

1. *omissis*

Il Consigliere Segretario dà lettura dell'istanza della Dr.ssa *omissis* tendente ad ottenere la iscrizione nell'Albo degli Avvocati.

Dopo ampia discussione, all'unanimità

il Consiglio

- esaminati i documenti presentati dalla richiedente nonché le bollette di versamento per tassa regionale per l'abilitazione all'esercizio della professione e per tassa di concessioni governative;
- vista l'autocertificazione inerente il superamento dell'esame di idoneità all'esercizio della professione di avvocato, svolto presso la Corte di Appello di Lecce in data 21/10/2019 dal quale risulta che la Dr.ssa *omissis* è stata classificata idonea all'esercizio della professione;
- udita la relazione del Consigliere Segretario;
- poiché non ostano motivi di incompatibilità

delibera

di iscrivere, come in effetti iscrive, la Dr.ssa *omissis*, nell'Albo degli Avvocati presso il Tribunale di Brindisi, in applicazione dell'art.17 L.31.12.2012 n.247, previa prestazione dell'impegno solenne entro giorni sessanta dalla notifica.

2. *omissis*.

Il Consigliere Segretario dà lettura dell'istanza del Dott. *omissis* tendente ad ottenere la iscrizione nell'Albo degli Avvocati.

Dopo ampia discussione, all'unanimità

il Consiglio

- esaminati i documenti presentati dal richiedente nonché le bollette di versamento per tassa di concessioni governative;
- vista l'autocertificazione inerente il superamento dell'esame di idoneità all'esercizio della professione di avvocato, svolto presso la Corte di Appello di Lecce in data 18/11/2019 dal quale risulta che il Dr. *omissis* è stato classificato idoneo all'esercizio della professione;
- udita la relazione del Consigliere Segretario;
- poiché non ostano motivi di incompatibilità

delibera

di iscrivere, come in effetti iscrive, il Dr. *omissis*, nell'Albo degli Avvocati presso il Tribunale di Brindisi, in applicazione dell'art.17 L.31.12.2012 n.247, previa prestazione dell'impegno solenne entro giorni sessanta dalla notifica.

Si passa alla discussione del 15° argomento all'o.d.g.:

## 15) **ISCRIZIONE REGISTRO PRATICANTI:**

1. *omissis*

Il Consigliere Segretario dà lettura dell'istanza del Dott. *omissis* tendente ad ottenere la iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati presso l'Ordine di Brindisi.

Dopo ampia discussione, all'unanimità

il Consiglio

- esaminati i documenti presentati dal richiedente;
- visto il certificato di laurea conseguita presso l'Università di Milano in data 16/10/2019;
- visto il certificato dell'Avv. *omissis*, dal quale risulta che il Dott. *omissis* frequenta il suo studio per la pratica forense;
- udita la relazione del Consigliere Segretario;
- considerato che concorrono tutti i requisiti richiesti (art.17 e 41 L.31.12.2012 n.247);

delibera

di iscrivere, come in effetti iscrive, il Dott. *omissis*, nel Registro dei Praticanti Avvocati dell'Ordine Brindisi.

## **2. *omissis*.**

Il Consigliere Segretario dà lettura dell'istanza del Dott. *omissis* tendente ad ottenere la iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati presso l'Ordine di Brindisi.

Dopo ampia discussione, all'unanimità

il Consiglio

- esaminati i documenti presentati dal richiedente;
- visto il certificato di laurea conseguita presso l'Università di Siena in data 18/10/2019;
- visto il certificato dell'Avv. *omissis*, dal quale risulta che il Dott. *omissis* frequenta il suo studio per la pratica forense;
- udita la relazione del Consigliere Segretario;
- considerato che concorrono tutti i requisiti richiesti (art.17 e 41 L.31.12.2012 n.247);

delibera

di iscrivere, come in effetti iscrive, il Dott. *omissis*, nel Registro dei Praticanti Avvocati dell'Ordine Brindisi.

Si passa alla discussione del 16° argomento all'o.d.g.:

**16) NULLA OSTA:**

1. *omissis*.

Il Consigliere Segretario dà lettura dell'istanza dell'Avv. *omissis* con cui chiede il rilascio del nulla osta al trasferimento all'Ordine degli Avvocati di Parma.

Dopo ampia discussione, all'unanimità, il Consiglio

attesta

- che nulla osta al trasferimento dell'Avv. *omissis* da questo Albo degli Avvocati a quello presso l'Ordine degli Avvocati di Parma;
- che Avv. *omissis*, è stata iscritta nel Registro dei Praticanti Avvocati di Brindisi con delibera del 09/11/2004;
- che con delibera del 30/05/2006, è stata iscritta nel Registro dei Praticanti abilitati al patrocinio, prestando il relativo giuramento in data 06/06/2006;
- che con delibera del 21/11/2006 le è stato rilasciato certificato di compiuta pratica;
- ha superato gli esami di avvocato in data 29/09/2007 presso la Corte d'Appello di Lecce;
- che con delibera del 22/09/2008, è stata iscritta nell'Albo degli Avvocati di Brindisi, prestando il relativo giuramento in data 07/10/2008;
- che a carico della stessa non è stata irrogata alcuna sanzione disciplinare e che è in regola con il versamento del contributo dovuto a questo Ordine per l'anno in corso;

Si precisa che questo Consiglio provvederà alla cancellazione dell'Avv. *omissis* dall'Albo degli Avvocati di Brindisi non appena avuta comunicazione da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Parma dell'avvenuta iscrizione e che il presente certificato è valido per tre mesi dalla data del rilascio.

Si passa alla discussione del 17° argomento all'o.d.g.:

**17) SOSPENSIONE VOLONTARIA EX ART. 20 COMMA 2 L. 21/12/2012**  
**N.247:**

1. *omissis*

Il Consigliere Segretario dà lettura dell'istanza dell'Avv. *omissis*, con la quale chiede la sospensione volontaria dall'esercizio della professione ex art. 20, comma 2, L.247/2012.

Dopo ampia discussione, all'unanimità

il Consiglio

- letta la domanda di sospensione volontaria dall'esercizio professionale ex art. 20, comma 2, L.247/2012;
- esaminati gli atti;

delibera

di sospendere a tempo indeterminato dall'esercizio della professione l'Avv. *omissis*.

Si comunichi.

## 2. *omissis*

Il Consigliere Segretario dà lettura dell'istanza dell'Avv. *omissis*, con la quale chiede la sospensione volontaria dall'esercizio della professione ex art. 20, comma 2, L.247/2012.

Dopo ampia discussione, all'unanimità

il Consiglio

- letta la domanda di sospensione volontaria dall'esercizio professionale ex art. 20, comma 2, L.247/2012;
- esaminati gli atti;

delibera

di sospendere a tempo indeterminato dall'esercizio della professione l'Avv. *omissis*.

Si comunichi.

## 3. *omissis*

Il Consigliere Segretario dà lettura dell'istanza dell'Avv. *omissis*, con la quale chiede la sospensione volontaria dall'esercizio della professione ex art. 20, comma 2, L.247/2012.

Dopo ampia discussione, all'unanimità

il Consiglio

- letta la domanda di sospensione volontaria dall'esercizio professionale ex art. 20, comma 2, L.247/2012;
- esaminati gli atti;

delibera

di sospendere a tempo indeterminato dall'esercizio della professione l'Avv. *omissis*.

Si comunichi.

## 4. *omissis*

Il Consigliere Segretario dà lettura dell'istanza dell'Avv. *omissis*, con la quale chiede la sospensione volontaria dall'esercizio della professione ex art. 20, comma 2, L.247/2012.

Dopo ampia discussione, all'unanimità

il Consiglio

- letta la domanda di sospensione volontaria dall'esercizio professionale ex art. 20, comma 2, L.247/2012;
- esaminati gli atti;

delibera

di sospendere a tempo indeterminato dall'esercizio della professione l'Avv. *omissis*.

Si comunichi.

#### 5. *omissis*

Il Consigliere Segretario dà lettura dell'istanza dell'Avv. *omissis*, con la quale chiede la sospensione volontaria dall'esercizio della professione ex art. 20, comma 2, L.247/2012.

Dopo ampia discussione, all'unanimità

il Consiglio

- letta la domanda di sospensione volontaria dall'esercizio professionale ex art. 20, comma 2, L.247/2012;
- esaminati gli atti;

delibera

di sospendere a tempo indeterminato dall'esercizio della professione l'Avv. *omissis*.

Si comunichi.

Si passa alla discussione del 18° argomento all'o.d.g.:

#### **18) PATROCINIO A SPESE DELLO STATO.**

Prese in carico sulla piattaforma GPT della Echo Sistemi s.r.l. le seguenti istanze di ammissione al patrocinio non abbienti a spese dello Stato:

1. n.866/19 – *omissis*;
2. n.1017/19 – *omissis*;
3. n.1038/19 – *omissis*;
4. n.1068/19 – *omissis*;
5. n.1078/19 – *omissis*;



6. n.1083/19 – *omissis*;
7. n.1089/19 – *omissis*;
8. n.1095/19 – *omissis*;
9. n.1112/19 – *omissis*;
10. n.1113/19 – *omissis*;
11. n.1114/19 – *omissis*;
12. n.1115/19 – *omissis*;
13. n.1212/19 – *omissis*;
14. n.1242/19 – *omissis*;
15. n.1254/19 – *omissis*;
16. n.1255/19 – *omissis*;
17. n.1274/19 – *omissis*;
18. n.1291/19 – *omissis*;
19. n.1314/19 – *omissis*;
20. n.1350/19 – *omissis*;
21. n.1351/19 – *omissis*;
22. n.1352/19 – *omissis*;
23. n.1369/19 – *omissis*;
24. n.1371/19 – *omissis*;
25. n.1372/19 – *omissis*;
26. n.1373/19 – *omissis*;
27. n.1374/19 – *omissis*;
28. n.1375/19 – *omissis*;
29. n.1379/19 – *omissis*;
30. n.1380/19 – *omissis*;
31. n.1385/19 – *omissis*;
32. n.1387/19 – *omissis*;
33. n.1395/19 – *omissis*;
34. n.1397/19 – *omissis*;
35. n.1399/19 – *omissis*;
36. n.1400/19 – *omissis*;
37. n.1402/19 – *omissis*;
38. n.1403/19 – *omissis*;
39. n.1404/19 – *omissis*;

40. n.1405/19 – *omissis*;
41. n.1406/19 – *omissis*;
42. n.1407/19 – *omissis*;
43. n.1408/19 – *omissis*;
44. n.1409/19 – *omissis*;
45. n.1410/19 – *omissis*;
46. n.1411/19 – *omissis*;
47. n.1412/19 – *omissis*;
48. n.1413/19 – *omissis*;
49. n.1414/19 – *omissis*;
50. n.1415/19 – *omissis*;
51. n.1417/19 – *omissis*;
52. n.1418/19 – *omissis*;
53. n.1419/19 – *omissis*;
54. n.1422/19 – *omissis*;
55. n.1423/19 – *omissis*;
56. n.1425/19 – *omissis*;
57. n.1426/19 – *omissis*;
58. n.1431/19 – *omissis*;
59. n.1432/19 – *omissis*;
60. n.1433/19 – *omissis*;
61. n.1434/19 – *omissis*;
62. n.1435/19 – *omissis*;
63. n.1437/19 – *omissis*;
64. n.1438/19 – *omissis*;

dopo ampia discussione, all'unanimità

il Consiglio

– esaminate le singole richieste e la documentazione allegata al plico telematico;  
delibera

**a) di ammettere:**

- n.866/19 – *omissis*;
- n.1242/19 – *omissis*;
- n.1254/19 – *omissis*;
- n.1255/19 – *omissis*;

- n.1274/19 – *omissis*;
- n.1291/19 – *omissis*;
- n.1350/19 – *omissis*;
- n.1351/19 – *omissis*;
- n.1352/19 – *omissis*;
- n.1369/19 – *omissis*;
- n.1371/19 – *omissis*;
- n.1372/19 – *omissis*;
- n.1373/19 – *omissis*;
- n.1375/19 – *omissis*;
- n.1379/19 – *omissis*;
- n.1385/19 – *omissis*;
- n.1387/19 – *omissis*;
- n.1395/19 – *omissis*;
- n.1399/19 – *omissis*;
- n.1400/19 – *omissis*;
- n.1402/19 – *omissis*;
- n.1403/19 – *omissis*;
- n.1404/19 – *omissis*;
- n.1405/19 – *omissis*;
- n.1406/19 – *omissis*;
- n.1407/19 – *omissis*;
- n.1408/19 – *omissis*;
- n.1409/19 – *omissis*;
- n.1410/19 – *omissis*;
- n.1411/19 – *omissis*;
- n.1412/19 – *omissis*;
- n.1413/19 – *omissis*;
- n.1414/19 – *omissis*;
- n.1415/19 – *omissis*;
- n.1417/19 – *omissis*;
- n.1418/19 – *omissis*;
- n.1419/19 – *omissis*;

- n.1422/19 – *omissis*;
- n.1423/19 – *omissis*;
- n.1425/19 – *omissis*;
- n.1426/19 – *omissis*;
- n.1431/19 – *omissis*;
- n.1432/19 – *omissis*;
- n.1433/19 – *omissis*;
- n.1434/19 – *omissis*;
- n.1435/19 – *omissis*;
- n.1437/19 – *omissis*;
- n.1438/19 – *omissis*;

**b) di rigettare:**

- n.1038/19 – *omissis*;
- n.1314/19 – *omissis*;
- n.1380/19 – *omissis*;

**c) di dichiarare inammissibile per mancata integrazione:**

- n.1017/19 – *omissis*;
- n.1078/19 – *omissis*;
- n.1083/19 – *omissis*;
- n.1089/19 – *omissis*;
- n.1095/19 – *omissis*;
- n.1112/19 – *omissis*;
- n.1113/19 – *omissis*;
- n.1114/19 – *omissis*;
- n.1115/19 – *omissis*;

come da separati provvedimenti che vengono formati con modalità informatica.

Inoltre,

delibera

**d) di rinviare ogni determinazione in merito alla seguente istanza, al fine di un approfondimento non consentito dalle numerose questioni da trattare:**

- n.1397/19 – *omissis*.

Infine,

provvede a

**e) dichiarare le seguenti istanze “non ricevibili” sul portale telematico GPT, con contestuale richiesta di chiarimenti integrativi tramite messaggio pec inoltrato dallo stesso gestionale e visualizzabile anche sulla schermata iniziale dell’avvocato interessato, nei termini che seguono:**

- n.1068/19 – *omissis*.

Premesso che:

- l’istante deposita una semplice dichiarazione, non formulata sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 46 del d.p.r. n.445/2000, con quale dichiara che *omissis*;
- le dichiarazioni relative alla residenza e allo stato di famiglia possono essere rese e sottoscritte dall’interessato, in sostituzione delle normali certificazioni, solo sotto forma di dichiarazioni sostitutive di certificazioni ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 46 del d.p.r. n.445/2000;

Si chiede, quindi, di precisare, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 del d.p.r. n. 445/2000 a firma della parte istante, l’attuale residenza del *omissis* ed i motivi personali che giustificano una divergente risultanza rispetto alla documentazione anagrafica ufficiale. L’integrazione richiesta deve pervenire a questo Consiglio entro e non oltre il termine di due mesi dalla ricezione del presente messaggio; in difetto, l’istanza verrà dichiarata inammissibile ai sensi del combinato disposto degli artt.79 (L) comma 3 e 123(L) del d.p.r. n. 115/2002.

- n.1212/19 – *omissis*.

Premesso che:

- l’istante è cittadino pakistano, titolare di permesso di soggiorno per protezione sussidiaria;
- l’interessato, con dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000, dichiara la residenza e la composizione della propria famiglia “*omissis*”;
- trattandosi di cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione Europea, come previsto dall’art.79(L) comma 2 del decreto presidenziale n.115/2002, occorre produrre la certificazione dell’autorità consolare competente attestante la dichiarazione, anche se negativa, relativa alla eventuale produzione di redditi esteri;
- vista l’impossibilità materiale di produrre la ridetta attestazione consolare per lo status giuridico dell’istante.

Si chiede, quindi, di produrre la documentazione attestante il riconoscimento da parte della Commissione territoriale competente dello “status di protezione sussidiaria”, a seguito alla presentazione della domanda di protezione internazionale, e la dichiarazione sostitutiva di certificazione, anche se negativa, a firma della parte istante, relativa alla eventuale produzione di redditi esteri.

L’integrazione richiesta deve pervenire a questo Consiglio entro e non oltre il termine di due mesi dalla ricezione del presente messaggio; in difetto, l’istanza verrà dichiarata inammissibile ai sensi del combinato disposto degli artt.79 (L) comma 3 e 123(L) del d.p.r. n. 115/2002.

- n.1374/19 – *omissis*.

Dall’esame dell’istanza e della documentazione allegata emergono dubbi sulla reale condizione reddituale del nucleo familiare dell’istante, dal momento che il richiedente denuncia un reddito complessivo del nucleo familiare pari ad euro 12.442,60, non allega la documentazione reddituale a sostegno di quanto dichiarato e produce solo l’estratto conto previdenziale Inps da cui risulta una retribuzione di euro 9.828,32 per l’anno 2018 in corrispondenza di una contribuzione di tipo “Agricolo giornaliero”. Si chiede, pertanto, di fornire chiarimenti in merito alla indicazione del reddito complessivo dichiarato e di produrre la relativa documentazione reddituale. Si tenga conto che occorre precisare correttamente nella domanda telematica, già formulata sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 del d.p.r. n. 445/2000, il reddito complessivo del nucleo familiare dell’istante, essendoci discordanza tra quanto dichiarato e quanto si evince dalla documentazione allegata. L’integrazione richiesta deve pervenire a questo Consiglio entro e non oltre il termine di due mesi dalla ricezione del presente messaggio; in difetto, l’istanza verrà dichiarata inammissibile ai sensi del combinato disposto degli artt.79 (L) comma 3 e 123(L) del d.p.r. n. 115/2002.

Si trasmette all’ufficio di segreteria perché provveda ai successivi adempimenti telematici con modalità automatizzata per il tramite della piattaforma GPT in uso.

Si passa alla discussione del 19° argomento all’o.d.g.:

**19) Comunicazioni del Presidente;**

Il Presidente dà lettura ai consiglieri delle e-mail inviata da *omissis* in data 12/12/2019 nelle quali la stessa evidenziava che, non essendo stato esercitato il recesso nel termine dei sei mesi antecedenti la scadenza del 31/12/2019, il contratto

di somministrazione del personale a tempo indeterminato di cui al protocollo di intesa del 14/03/2011 deve intendersi prorogato al 31/12/2020.

Il Consiglio

dopo ampia discussione, all'unanimità,  
prende atto della relazione del Presidente e dà mandato allo stesso di operare il recesso, per le medesime unità lavorative, secondo modalità e termini contrattuali per la prossima scadenza del 31/12/2020.

Si passa alla discussione del 20° argomento all'o.d.g.:

**20) Varie ed eventuali.**

Alle ore 19.00 il Presidente dichiara chiusa l'adunanza.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Consigliere Segretario  
(Avv. Elisa Minerva)

Il Presidente  
(Avv. Claudio Consales)